

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NELLE MARCHE

**Presentazione del Nuovo Piano Regionale
Delle Aree Demaniali Marittime
Per Attività di Acquacoltura e Ricerca Scientifica**



IL MARE PRODUCE

IL MARE PRODUCE



LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NELLE MARCHE

PRESENTAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE
DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA E RICERCA SCIENTIFICA



SOMMARIO

- Una programmazione di settore unica nel suo genere		
<i>Presentazione dell'Assessore Vittoriano Solazzi</i>	pag.	4
- Introduzione	pag.	6
- Informazioni in pillole	pag.	7
- Descrizione di un impianto-tipo	pag.	13
- Nuovo Piano regionale 2008	pag.	15
- Normativa di riferimento	pag.	54
- Cartografie	pag.	55
- Regolamento regionale di attuazione	pag.	64
- Modulistica	pag.	77
- Normativa specifica sui canoni demaniali	pag.	79
- Quadro cartografico d'insieme	pag.	80



Una programmazione di settore unica nel suo genere

Con questa pubblicazione l'Assessorato alla Pesca e Acquacoltura intende mettere a disposizione di operatori economici del settore stesso, di tutti gli enti locali, delle associazioni professionali e della cooperazione, un quadro sintetico ma completo della programmazione regionale delle aree utilizzate ed utilizzabili per attività di acquacoltura in mare nonché le principali normative di riferimento e le procedure per avviare nuove attività imprenditoriali nel settore.

Si tratta di una guida pratica, che si pone l'obiettivo, pur nell'era della comunicazione multimediale, di facilitare la ricognizione su un settore poco conosciuto, che ha avuto, a livello regionale, un forte impulso nell'ultimo periodo grazie ad una programmazione chiara, procedure snelle e ad una efficace gestione delle risorse comunitarie a sostegno delle imprese dell'acquacoltura delle Marche. Il ruolo della Regione in materia di pesca, nonostante le difficoltà frapposte alle politiche di decentramento nel settore, più evidenti in tale settore, ha conosciuto negli ultimi anni un significativo sviluppo, diventando punto di riferimento per le imprese, per gli operatori del settore, gli enti locali e il mondo associativo.

Relativamente all'acquacoltura in mare, le politiche comunitarie e le opportunità offerte, prima dallo strumento di orientamento pesca - SFOP gestito a livello regionale - e successivamente dal nuovo fondo Europeo per la pesca, hanno assunto un ruolo determinante per lo sviluppo socio-economico di un settore che prima degli anni 2000 incideva ben poco nell'economia ittica della Regione. Inoltre, non può essere sottaciuto l'impulso dato dall'affidare alla stessa Regione, dall'anno 2002, il rilascio delle Concessioni demaniali di specchi acquei per attività di allevamenti di risorse aliutiche in mare. L'aver riunito in capo ad un unico soggetto il rilascio delle concessioni demaniali e la programmazione e gestione delle risorse comunitarie ha rappresentato per il comparto uno sviluppo senza uguali. Per la Regione Marche si è trattato di un vero esempio di buone pratiche. Sono state perseguite con successo l'applicazione di metodologie e processi innovativi, riducendo, in maniera sostanziale, i tempi di risposta con la semplificazione delle procedure.

I risultati sono apparsi subito evidenti. Dai primi impianti installati al largo delle coste marchigiane agli inizi degli anni 80 si è passati a 23 imprese anche di grandi dimensioni, che diventeranno 32 a breve, quasi tutte operanti nel settore di mitili allevati con il metodo definito "longlines", alcune più di recente,




stanno avviando allevamenti di ostriche, altre ancora stanno studiando l'introduzione di nuove specie. Il crescente numero di impianti presenti lungo tutta la costa ha spinto la Regione a procedere dapprima ad una programmazione delle aree e successivamente, a partire dall'anno 2008, ad una nuova pianificazione del settore, consistente in una rivisitazione e riposizionamento delle aree stesse per un nuovo sviluppo eco-compatibile e un'integrazione sostenibile con le altre realtà socio-economiche presenti, in quanto il comparto inevitabilmente entra in competizione con altri settori quali la pesca tradizionale, le attività turistico ricreative e quelle industriali.

In sintesi con l'adozione del nuovo piano la Regione intende organizzare la gestione delle acque demaniali prospicienti la costa regionale, promuovendo lo sviluppo integrato e sostenibile delle varie attività produttive, realizzare, ampliare e modernizzare impianti, anche promuovendo la diversificazione produttiva seguendo uno sviluppo tendente a rendere le imprese regionali sempre più competitive.

La scelta delle aree, operata dalla Regione coinvolgendo la ricerca scientifica, gli operatori del settore pesca e acquacoltura, le Capitanerie di porto, le Autorità marittime e le Associazioni del settore, è stata effettuata tenendo conto della qualità delle acque, le caratteristiche dei fondali, l'entità delle varie attività di pesca presenti nelle zone prescelte, e tra queste la distribuzione e consistenza dei banchi di molluschi bivalvi oggetto di pesca e il minor disagio possibile per le attività di navigazione anche di tipo ricreativo.

A conclusione di questa breve premessa, mi pare doveroso un ringraziamento a quanti hanno collaborato alla stesura del nuovo piano, in particolare, ai collaboratori della P.F Pesca, per aver impostato una programmazione di settore unica nel suo genere in Italia e per aver reso possibile la presente pubblicazione, ed ai rappresentanti regionali di AGCI Pesca, Federcoopescas, Federpesca, Legapesca, Api e Unci pesca, per aver svolto una fruttuosa azione di assistenza e stimolo alla struttura regionale.



Assessore alla Pesca
Vittoriano Solazzi



INTRODUZIONE

A partire dal 2001 la Regione Marche ha assunto definitivamente dallo Stato la funzione di gestione e rilascio di concessioni specifiche su specchi di mare demaniale per attività di pesca, acquacoltura e ricerca scientifica.

A seguito di tale funzione, a partire dal 2005 e in seguito con modifiche fino all'anno 2008, la Regione si è dotata di un vero e proprio Piano, individuante dieci zone di mare destinabili all'allevamento ittico e quindi da rilasciare in concessione a coloro che ne fanno adeguata richiesta.

Lo **scopo di questo Piano**, oltre ad agevolare e sostenere lo sviluppo della maricoltura, è quello di contribuire ad un gestione integrata del mare, in armonia con le tradizionali attività di pesca.

Le **10 aree individuate** sono state infatti tutte volutamente posizionate in una fascia di mare ricompresa tra le 2 e le 3 miglia, in modo da limitare l'effetto di sottrazione delle aree ora destinate alla pesca; infatti lo strascico opera al di fuori di tale distanza, le vongolare all'interno e quindi solo la piccola pesca verrebbe ad essere in parte limitata dalla presenza degli impianti ittici.

La Regione poi, sulla scia di quanto già previsto dal Codice della Navigazione, si è dotata di un **regolamento** atto a fissare le priorità in caso di domande concorrenti, ad indicare la documentazione necessaria per fare richiesta, a determinare l'iter procedurale per arrivare al rilascio o rinnovo o subingresso o revoca di concessione.

I testi di base da cui partire per la comprensione e gestione di tale materia rimangono sempre il **Codice della Navigazione** e il relativo **Regolamento di esecuzione** del Codice della Navigazione, cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

Per quanto concerne l'entità del **canone** demaniale da versare per l'ottenimento e l'utilizzo dell'area in concessione, questa pubblicazione non può essere esaustiva come vorrebbe in quanto al momento non esistono disposizioni applicative chiarissime che consentano di precisare con assoluta certezza e sufficiente brevità tale argomento, la presente vuole essere però un chiaro supporto di sintesi per gli operatori del settore e per tutti coloro che intendono avvicinarsi all'attività di maricoltura nelle acque antistanti la costa marchigiana.

Tutte le informazioni qui pubblicate possono essere facilmente ritrovate e scaricate dal **sito dell'ufficio Pesca** della Regione: www.pesca.marche.it alla voce *Demanio*.



INFORMAZIONI IN PILLOLE

A chi si deve presentare domanda per ottenere una concessione demaniale marittima per attività di allevamento o ricerca scientifica?

La domanda deve essere presentata all'ufficio pesca della Regione Marche al seguente indirizzo: Giunta Regione Marche – Servizio Agricoltura, forestazione e pesca - P.F. Pesca e zootecnia – via Tiziano 44 – 60125 Ancona

La domanda può essere trasmessa per posta o recapitata direttamente a mano.

Chi può fare domanda per ottenere una concessione?

Non ci sono preclusioni, quindi chiunque può presentare domanda, a condizioni che in qualche modo dimostri di saper/poter gestire un impianto ittico sia a livello tecnico che economico; la categoria privilegiata è quella dei pescatori che intendono riconvertire la propria attività, meglio se in cooperativa.

Che documenti bisogna produrre?

Bisogna presentare domanda in bollo utilizzando l'apposito modello D1 del Demanio (reperibile sul sito dell'ufficio pesca o presso l'Ufficio pesca regiona-





le o presso le varie capitanerie di porto) ed allegare inoltre (in 10 copie) gli elaborati cartografici, una relazione tecnico-economica, certificato iscrizione CCIA e altri atti riguardanti la società (statuto, atto costitutivo, ecc). Per tutti i particolari vedere all'interno della presente pubblicazione o sul sito www.pesca.marche.it.

Che tempi ci sono per l'ottenimento di una concessione?

L'iter di rilascio dura non meno di 6 mesi, in quanto si compone di varie fasi e anche di pareri esterni alla Regione, i quali spesso impiegano mesi per arrivare.

E' tuttavia fondamentale che l'interessato sia a sua volta sollecito nel presentare la domanda iniziale corretta (frequenti sono gli errori sulle coordinate nautiche) e poi in tempi rapidi tutte le integrazioni successive (es: polizza fideiussoria).

Quanto dura una concessione?

In caso di primo rilascio la concessione dura 6 anni, poi è necessario procedere al rinnovo ogni 4 anni facendo apposita domanda prima della scadenza.

Si deve pagare qualcosa?

Al momento del rilascio della concessioni ci sono le seguenti spese amministrative: 172 euro quali spese di registrazione dell'atto + 9 marche da bollo da 14 euro.

Il godimento dell'area marina concessa comporta il pagamento di un canone annuo anticipato che dovrà essere versato allo Stato mediante apposito modello F23 (si può pagare presso gli uffici finanziari statali o in banca o negli uffici postali).

A quanto ammonta il canone annuale?

Il canone viene determinato (in base ai metri quadrati occupati) dalla Regione Marche in applicazione delle normative e tabelle nazionali e comunicato all'interessato con raccomandata.

Il canone minimo annuale, rideterminato ogni anno in base ad indici statistici, attualmente è pari a circa 340,76 euro.

Per il 2009 la norma è in via di revisione, comunque il canone potrebbe innalzarsi di qualche migliaio di euro.



Che specie si possono allevare?


In teoria si possono allevare tutte le specie ittiche locali. Di fatto le condizioni della costa marchigiana e le tecnologie attualmente disponibili hanno permesso esclusivamente lo sviluppo della molluschicoltura costituita essenzialmente da mitilicoltura. Negli ultimi anni, a seguito di esperienze di tipo sperimentale, gli allevatori si stanno orientando verso una diversificazione con l'allevamento anche delle ostriche.

Quanto costa avviare un impianto di mitilicoltura?

Possiamo dire che per installare un impianto di medie dimensioni (un milione di mq, cioè 1km x 1km di lato) avente 21 filari, con relative boe e corpi morti, occorrono minimo 500mila euro, a cui si aggiungono altri 100mila euro per l'acquisto di un'imbarcazione adatta.

Che imbarcazione occorre?

L'esperienza ha dimostrato che non è conveniente adattare un peschereccio ma occorre un'imbarcazione di 5^a categoria (o ad uso conto proprio), che di solito è piatta e larga, adatta a consentire a bordo la lavorazione e l'insacchettamento dei mitili.





Ci sono contributi per avviare tale attività?

Sì. Ci sono i finanziamenti comunitari FEP 2007-2013 che prevedono contributi al 40% sia per l'installazione dei filari che per l'acquisto di nuova imbarcazione e nuova attrezzatura per la lavorazione del prodotto.

Quali sono le principali problematiche da affrontare?

Oltre all'ingente investimento economico iniziale, le principali problematiche segnalate sono:

- *biotossine algali, il cui superamento soglia limite fa sì che la ASL disponga la sospensione della commercializzazione del prodotto per almeno 15 giorni, il che comporta perdite economiche e di prodotto;*
- *ancoraggi e boe, che se realizzate in economia possono essere spazzate via in caso di forti mareggiate;*
- *organizzazione e gestione dell'impianto; per ottimizzare i costi è infatti necessario programmare attentamente tutte le operazioni (semina, diradamento, raccolta) ed utilizzare al meglio la forza lavoro;*
- *prezzi e ricavi: il trend attuale vede i prezzi all'ingrosso in continuo calo, specie in alcuni periodi, a causa della forte concorrenza e del mercato;*
- *commercializzazione del prodotto: è bene sin dall'inizio individuare sicuri sbocchi commerciali ove piazzare il prodotto.*

Esiste un'associazione di allevatori ittici?

A livello locale non ci sono associazioni specifiche. A livello nazionale esiste l'API (Associazione Piscicoltori Italiani) con sede in Via del Perlar, 37/A - 37135 VERONA

Tel. 045-580978 – Fax 045-582741 e-mail: info@api-online.it

E' comunque possibile trovare una valida assistenza presso le principali associazioni di categoria del settore pesca presenti nella Regione, i cui recapiti sono i seguenti:

- *Agci Pesca - Via Einaudi 10 - 60125 – ANCONA – tel. 071-54989*
- *Federcoopescap - c/o Casa del pescatore via Pier Capponi 28 – Civitanova M. tel. 0733-774143*
- *Federpesca Servizi Marche ed Emilia-Romagna srl - Via Gaspare Spontini, 9 - 61032 Fano tel. 0721-808737*
- *Lega Pesca - c/o Lega COOP Marche - Via dell'Industria 18 - 60127 –*




ANCONA tel. 071-2805882

- UNCI Pesca - Via Lorenzoni 18 - 62100 Macerata - tel. 0733- 261308

Chi sono gli enti pubblici che svolgono o potrebbero svolgere attività di ricerca scientifica in mare?

Attualmente abbiamo nelle Marche 3 concessioni per attività di ricerca scientifica o similare: 2 sono in capo all'istituto di ricerca nazionale CNR-IRPEM di Ancona (al largo di Senigallia e di Numana) e 1 appartiene alla scuola professionale IPSIA di S.Benedetto del Tronto, anche per lo svolgimento di attività didattiche.





Gli altri soggetti pubblici di ricerca presenti nella nostra Regione sono:

- *il Laboratorio di Biologia Marina di Fano, diretto dal prof. Corrado Piccinetti dell'Università degli Studi di Bologna;*
- *SAFET Department – dell'Università degli Studi di Ancona; Facoltà di Scienze e tecnologie e Facoltà di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Camerino*
- *Istituto Istruzione Superiore “Elia Calzecchi Onesti” - Sez. Istituto nautico - di Ancona.*

Qual è il ruolo della Regione?

La Regione dal 2001 ha ricevuto definitivamente dallo Stato la funzione di rilascio delle concessioni demaniali e pertanto provvedere a rilasciare con atto formale l'autorizzazione all'uso di tale aree in esclusiva per specifiche attività; inoltre provvedere ai rinnovi, revoche, subingressi e alla determinazione del canone annuo iniziale ed annuale.

Inoltre la Regione Marche sin dal 2005 si è dotata di una proprio Piano regionale per definire precise zone di mare entro cui è possibile presentare domanda di concessione, per evitare che possano sorgere conflitti con le tradizionali attività di pesca a causa della sottrazione di superfici marine.

In cosa consiste questo nuovo Piano della Regione Marche?

Lungo la costa marchigiana sono state individuate 10 aree – nella fascia tra le 2 e le 3 miglia dalla costa – in cui si possono impiantare allevamenti ittici delle dimensioni massime di 1,5 Km² o che possono essere richieste da enti di ricerca scientifica in uso esclusivo per effettuare monitoraggi, sperimentazioni, ricerche, attività didattiche o altre attività sempre a beneficio collettivo.

Questa sorta di piano regolatore del mare, che costituisce il primo esempio del genere in Italia, nasce appunto per regolamentare le numerose richieste di concessioni demaniali che in questi anni si sono avute nel nostro territorio anche a seguito degli interessanti incentivi comunitari (40%) per il settore della acquacoltura/maricoltura.

Tale Piano viene di fatto integrato dai relativi criteri approvati dalla giunta regionale, criteri atti a stabilire una serie di condizioni e precisazioni atte a garantire un iter procedurale chiaro, snello ed oggettivo (pur nella sua complessità), in grado di mettere chiunque in condizione di poter impostare e valutare al meglio eventuali investimenti nel settore.



DESCRIZIONE DI UN IMPIANTO-TIPO

Si vuole ora illustrare sinteticamente, anche attraverso alcune immagini, come è strutturato un tipico impianto medio di mitilicoltura del genere presente a largo della costa marchigiana.

Dimensioni: 1 km x 1km ossia 1 milione di mq

Segnalamenti: va apposta una boa in ognuno dei 4 vertici dell'area occupata (di solito 2 boe radarabili e 2 diurne poste in diagonale) come prescritto dalle Autorità Marittime.

Struttura: si tratta di impianti *off-shore long line monoventia*. All'interno dell'impianto vengono installati filari paralleli, posti ad una distanza di circa 40-50 metri uno dall'altro (per questioni pratiche e di sicurezza), per cui nel nostro impianto standard potranno essere posizionati almeno 21 filari paralleli.

Alle estremità di ogni filare e poi lungo lo stesso (ad una distanza di circa 200 metri) vengono posizionati sul fondo marino i cosiddetti corpi morti, ossia dei blocchi di calcestruzzo aventi la funzione di ancoraggio della struttura.

Di solito in corrispondenza di ogni blocco si trova una boa di grandi dimensioni (160 lt) definita capotesta che ha la funzione di sostegno del filare (come fosse un palo della vite).

Lungo il filare si trovano poi numerose boe più piccole (100 lt) e di solito colorate diversamente, le quali hanno la funzione di sorreggere ciascuna treccia di mitili.

Queste ultime boe sono ad una distanza di 10 metri una dall'altra e sono più o meno immerse a seconda della loro pesantezza e dipendentemente della massa di cozze che stanno sorreggendo.

Ogni treccia ad inizio produzione pesa circa 20 kg, essendo una sorta di calza riempita di forme giovanili di cozze: il cosiddetto seme.


Quando, dopo qualche mese, le cozze di ciascuna calza sono cresciute e sono quindi pronte per la raccolta, ecco che la stessa treccia arriverà a pesare anche 150 kg.

Con appositi attrezzi montati sulla barca le trecce mature di cozze vengono agganciate e issate a bordo, dove vengono immediatamente trasferite su di una sgranatrice cui segue l'insacchettamento delle cozze sfuse.

In media un filare in piena produzione della lunghezza di un km produce sui 250-300 quintali di mitili all'anno; moltiplicando per i 21 filari del nostro esempio si ottengono circa 5.250-6.300 quintali dall'intero impianto.

Ora, moltiplicando per un prezzo all'ingrosso che attualmente si aggira sui 0,50 euro/kg, si possono ricavare anche euro 315.000,00 lordi, ai quali deve essere tuttavia detratta tutta una serie di costi fissi (personale, ammortamento imbarcazione ed attrezzature, ecc) e di costi variabili (carburante, calze, materiali di consumo, ecc).

Si consideri che i costi di installazione e di avvio di un simile impianto possono tranquillamente superare i 650mila euro, di cui almeno 100 mila euro per l'acquisto di un'idonea imbarcazione usata.





Testo completo del

NUOVO PIANO REGIONALE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA E RICERCA SCIENTIFICA

Approvato dal Consiglio Regionale
con deliberazione amministrativa
n. 97 del 15 luglio 2008



PREMESSA

L'attività di pesca, intesa come prelievo non selettivo del patrimonio ittico naturale, è una risorsa che l'uomo ha utilizzato sin dalle origini.

Negli ultimi decenni l'eccessivo sfruttamento delle risorse marine, le mutate condizioni sociali delle popolazioni occidentali, la conseguente necessità di approvvigionamento di sempre crescenti quantitativi di alimenti ad alto valore nutritivo e la consapevolezza della necessità di un nuovo rapporto con gli ecosistemi, segnano il passaggio ad altre forme di utilizzo delle risorse naturali, come l'acquacoltura.

Parimenti, la riduzione dello sforzo di pesca, la necessità di creare aree di ripopolamento, l'opportunità di incentivare una diversificazione dei redditi degli operatori, sono tutti fattori che stanno determinando un crescente interesse da parte delle istituzioni pubbliche (in primis la UE) e dei soggetti privati verso attività di acquacoltura, che risulta essere un'attività in costante sviluppo in tutto il mondo.

Anche nella nostra regione, oltre alla consolidata attività di trotticoltura tipica di alcune aree interne, negli ultimi anni si è largamente sviluppata la maricoltura. In verità, a causa delle caratteristiche geo-morfologiche della costa e delle condizioni meteo-marine presenti, la maricoltura regionale si traduce essenzialmente in attività di molluschicoltura, senza altre vere alternative, in quanto ancora non è tecnicamente ed economicamente conveniente l'installazione di impianti di piscicoltura in mare aperto.

Il fiorire di impianti di molluschicoltura lungo tutta la costa, salutato come un fenomeno certamente positivo, ha il suo rovescio della medaglia dettato dal fatto che questi allevamenti possono creare problemi dovuti all'inevitabile sottrazione di spazi alla pesca tradizionale, all'intralcio alla navigazione, all'interferenza con le attività diportistiche.

L'allevamento dei molluschi richiede infatti ampie superfici marine, il cui utilizzo in via esclusiva viene regolato mediante il rilascio di concessioni demaniali marittime, la cui funzione dal 2001 è divenuta di competenza regionale.

La Regione Marche, dopo alcuni interventi normativi di assestamento, nel 2005 si è posta l'obiettivo di regimentare tali attività approvando uno specifico Piano regionale (che rimane un unicum nel suo genere in Italia), allo scopo di promuovere e guidare uno sviluppo equilibrato della mitilicoltura dinanzi le proprie coste attraverso una regolamentazione del settore volta a garantirne sia uno sviluppo eco-compatibile sia un'integrazione sostenibile con le altre realtà socio-economiche presenti.



Ora, sebbene tale Piano abbia funzionato appieno raggiungendo tutte le finalità che si era prefisse, si rende necessaria una sua revisione, principalmente dovuta a motivi legati alla sicurezza della navigazione evidenziati dalle competenti capitanerie.

Quindi, dopo ampia concertazione, col presente atto si interviene per aggiornare i criteri e la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo della maricoltura, onde continuare ad assicurare una gestione programmata in equilibrio con gli altri usi del mare.

Questa programmazione delle attività di concessione appare ancor più importante se si considera il permanere della *spinta* proveniente dai fondi comunitari (prima SFOP oggi FEP), i quali offrono un 40% di contributo a fondo perduto per investimenti (impianti e/o imbarcazioni) nel settore dell'acquacoltura; grazie all'ausilio di questi fondi è stato possibile finanziare il raddoppio del numero di impianti produttivi (da 10 a 21) presenti nella nostra Regione dal 2001 ad oggi, facendo assumere alle Marche un ruolo rilevante nel panorama nazionale.



1 – FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

1.1 – Il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni

Ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione, il mare territoriale non fa propriamente parte del demanio marittimo, tuttavia l'art. 524 del Regolamento del Codice della Navigazione stabilisce che *“per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale... si applicano le stesse disposizioni stabilite dal demanio marittimo dal Codice della Navigazione e dal presente Regolamento”* e pertanto anche il mare territoriale (ossia da 0-12 miglia dalla costa) è di fatto un bene demaniale a tutti gli effetti.

Sulla base di quanto precisato si può affermare che tutta la materia è essenzialmente regolata dal Codice della Navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n.327) e dal complementare Regolamento del Codice della Navigazione (approvato con DPR n.328 del 15.02.1952), in armonia con l'art. 822 del Codice Civile.

Tale materia è stata di esclusiva di competenza statale, sino a quando l'art. 59 del DPR 24 luglio 1977 n.616 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, escludendo dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

Tale delega è comunque divenuta effettiva solo nel dicembre 1994 con l'adozione del D.L. 5 ottobre 1993 n.400 all'art. 6 (convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993 n. 494); sempre all'art. 6 - comma 3- lo stesso aveva stabilito che *“le Regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari di spiaggia.”*

Tuttavia questa norma ha potuto iniziare a dispiegare la sua efficacia solo con l'adozione del DPCM del 21.12.95 individuante le aree di interesse nazionale escluse dalla delega.

Ma solo col D.lgs 31.03.1998 n.112, art. 105 comma 2, sono state definitivamente conferite alle Regioni *“le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone*



del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuati col citato D.P.C.M.”.

In seguito, con la legge regionale 17 maggio 1999 n. 10 e s.m.i. - *Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa* - al CAPO VII – Turismo - all’Art.31 (Funzioni dei Comuni) viene stabilito che (art. 29 bis) *“sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche e produttive correlate alla tutela della risorse della pesca”* mentre l’art. 31 stabilisce che *“sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale”*.

Infine è intervenuta la Legge Costituzionale n. 3/2001 che, ridisegnando il rapporto tra Stato e Regioni, nel modificare l’art.117 della Costituzione, ha attribuito, tra l’altro, alle Regioni competenza esclusiva in materia di pesca e, in parte, dell’uso del demanio marittimo.





Al termine di questo lungo excursus legislativo, va tuttavia precisato che da un punto di vista amministrativo la questione è stata molto più lineare, essendo le funzioni transitate dallo Stato alle Regioni, ossia dall'ex Ministero della Marina Mercantile (oggi Ministero dei Trasporti), che svolgeva la sua funzione per mezzo delle locali Capitanerie di Porto, alle singole amministrazioni regionali.

Durante la fase di passaggio di competenze tra lo Stato e le Regioni, alcune di queste hanno assunto immediatamente (o delegandole agli enti locali) l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, mentre altre, tra cui la Regione Marche, valutata la delicatezza e specificità della funzione, hanno fatto ricorso al cosiddetto "avvalimento", cioè alla prosecuzione temporanea delle competenze da parte delle Capitanerie per l'espletamento delle pratiche in corso (atto n.3201 del 09.12.1997 della Giunta Regionale).

Successivamente, con nota del 06.08.01 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che una volta ultimate le pratiche giacenti e le procedure di trasferimento di tali funzioni (pratiche, personale, fondi) sarebbe venuto automaticamente a cessare il c.d. avvalimento per l'esercizio delle funzioni in materia ed ha quindi sollecitato le Regioni all'assunzione dell'esercizio di tali funzioni *"senza comportare le riattribuzioni di compiti e funzioni già in concreto e di fatto conferiti ad esse o agli enti locali"*.

Alla scadenza dell'avvalimento (fine 2001) la Regione ha quindi assunto direttamente le funzioni di rilascio concessorio stabilendo con propria deliberazione n. 537 del 12.03.2002 e s.m.i. che tale funzione non venisse demandata ad altri enti locali ma che fosse quanto mai necessario, soprattutto in una prima fase, che tale compito fosse centralizzato ed esercitato unicamente dalla struttura regionale competente in materia di pesca-acquacoltura, secondo precise disposizioni e criteri.

1.2 La determinazione del canone demaniale

Rientrano nelle competenze assegnate dallo Stato anche la quantificazione e la notifica dei canoni demaniali che i concessionari sono tenuti a versare all'erario in rate annue anticipate.

In merito alla determinazione del canone demaniale marittimo dovuto per l'utilizzo esclusivo di specchi acquei marini per attività di acquacoltura appare necessario precisare che tale prerogativa rimane in capo allo Stato, che con specifiche normative nazionali provvede a fissare l'importo al mq da erogare



nonché i relativi incrementi annui legati ad appositi indici statistici.

La normativa di base - che parte dall'art. 48 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n.1604 e s.m.i., prosegue con l'art. 27 ter della L. 41/82 e poi con il D.M. 19 luglio 1989 e quindi con il D.I. 15 novembre 1995 n.595 per concludersi con l'art. 1 comma 2 della L. 164/98 - è stata stravolta dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 abrogante la legge 41/82 e le successive modifiche apportate dalle leggi 165/92 e 164/98.

In definitiva i canoni annui sono oggi disciplinati dal citato decreto interministeriale 595/95, attuativo dell'art. 3 comma 2 della legge 4 dicembre 1993 n. 493; tuttavia, per effetto del citato D.Lgs 154/2004, le misure unitarie del canone determinato applicando le predette normative si dovrebbero applicare alle sole concessioni demaniali rilasciate a favore di cooperative di pescatori, mentre per tutti gli altri soggetti (snc, srl, imprese singole, ecc) si dovrebbero applicare i canoni nelle misure unitarie determinate dal D.M. 19 luglio 1989.

Tale sperequazione, già di per sé ingiustificata e di dubbia legittimità, è divenuta fortemente penalizzante per i soggetti non cooperativi in quanto l'importo unitario del canone viene equiparato a quello degli stabilimenti balneari (£ 1.600/mq) per arrivare così ad essere oltre 320 volte superiore a quello dei soggetti cooperativi (£ 5/mq).

La Regione Marche, nell'esercizio delle sue funzioni di quantificazione dei canoni per conto dello Stato in osservanza alla norme vigenti, sin dal 2005 ha sollevato in ambito nazionale presso tutte le sedi competenti la questione della profonda difformità di trattamento riservata dal legislatore nonché l'iniquità delle tariffe attuali, comportanti l'ammontare di canoni superiori alla stesso fatturato aziendale.

I pochi pareri rilasciati dagli organi competenti in materia non hanno risolto il problema, lasciando ancora spazio a dubbi interpretativi, né chi di dovere è mai intervenuto a porre rimedio con interventi legislativi atti a sanare tale palese difformità. Per tali motivi, visto che la questione sollevata in ambito nazionale non ha prodotto i risultati chiarificatori attesi, al fine di salvaguardare le attività economiche dei mitilicoltori locali, la Giunta regionale è intervenuta con propria deliberazione n. 1150 del 04.10.06 stabilendo di adottare temporaneamente i criteri direttivi vigenti prima dell'avvento del D.Lgs 154/04, in attesa di atti contrari o pronunciamenti diversi della magistratura.

Un recentissimo decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205 - «Misure urgenti per il rilan-



cio competitivo del settore agroalimentare» - all'art. 4. quater è intervenuto per equiparare il canone ricognitorio tra i diversi concessionari, annullando altresì retroattivamente le sperequazioni derivanti dal D.Lgs 154/04. Tale norma è stata però subito annullata con il successivo D.L. n.207 del 30.12.08.

1.3 – Gli interventi legislativi della Regione

Alla scadenza del periodo dell'avvalimento (fine 2001), la Regione Marche ha ritenuto, vista la specificità della funzione e l'elevato contenuto di competenze multidisciplinari occorrenti per la sua gestione, di non allocare le funzioni al livello territoriale più basso rispetto a quello regionale

Ciò ha consentito di concentrare all'interno della struttura regionale competente in materia di pesca-acquacoltura, ove già erano presenti competenze professionali adeguate alla gestione della funzione, tutti gli aspetti legati alla gestione e alla programmazione sul territorio. D'altro canto, una funzione così specialistica in capo ai comuni costieri avrebbe generato costi amministrativi superiori ed eventuali difformità applicative di una materia ad elevato contenuto tecnico.

La Giunta regionale intervenne stabilendo con chiarezza che tali funzioni sarebbero state esercitate direttamente dai propri servizi attraverso la propria struttura competente in materia di pesca e acquacoltura, e con propria deliberazione n. 537 del 12.03.2002 determinò i criteri regionali per il rilascio di concessioni demaniali marittime per l'utilizzo degli specchi d'acqua per attività di pesca, maricoltura e attività scientifiche o produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, in coerenza con quanto previsto dal Codice della Navigazione .

Successivamente, con propria deliberazione n. 141 del 02.08.02 (che ha sostituito la DGR 537/02) la Giunta Regionale è intervenuta per meglio delineare i criteri e le procedure atte al rilascio di concessioni demaniali marittime nel settore acquacoltura e ricerca scientifica correlata, cui ha fatto seguito il decreto n. 553 del 28.08.02 dell'ufficio volto a definire la modulistica regionale al fine del rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo di tali beni.

Indi, in virtù delle competenze acquisite (ed in applicazione della Legge 4 dicembre 1993 n. 494), con apposita Legge Regionale n. 11 del 13 maggio 2004 – *Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura* – la Regione ha legiferato in materia; in particolare all'art. 2 comma 2 lett b) ha stabilito che *“i criteri per l'individuazione di zone di mare territoriale e delle altre aree del*



demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica ed acquacoltura” devono far parte del Piano triennale regionale della pesca e dell’acquacoltura, il quale deve essere predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio; inoltre all’art. 8) – *Concessioni demaniali*- ha altresì stabilito che, sulla base dei fissati criteri, sia la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, ad individuare le zone di mare demaniale che possono essere utilizzate a fini di acquacoltura o ricerca scientifica, definendo altresì le modalità, durata e criteri per il rilascio, ribadendo che la funzione amministrativa rimanesse assegnata alla struttura reg.le competente in materia di pesca-acquacoltura.

In applicazione di tali norme, con deliberazione consiliare n.5 del 18.10.05 sono state individuate le aree marine da destinare alla maricoltura e poi con successiva deliberazione di giunta n. 1707 del 28.12.05 sono stati approvati *i criteri per l’espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.*

Indi, con proprio decreto n. 5 del 03.02.06 l’ufficio reg.le pesca ha approvato la modulistica necessaria per presentare richieste di aree in concessione.

Infine, con la già citata deliberazione n. 1150 del 04.10.06 la Giunta è nuovamente intervenuta per definire i criteri direttivi per l’esercizio di tali funzioni, in particolare per gli aspetti legati alla quantificazione provvisoria dei canoni demaniali dovuti all’Erario, in attesa di chiarimenti normativi.

1.4 – Le azioni della Regione a favore della maricoltura

Già alla fine degli anni 90, a seguito dell’avvio del processo decentramento che stava concedendo alle Regioni competenze in materia, la Giunta Regionale è intervenuta direttamente a sostegno del settore attraverso il I° Piano triennale regionale per la Pesca (2000-2002), approvato con Deliberazione Consiliare n.303 del 29 febbraio 2000. Nel Piano era stato evidenziato che *“l’acquacoltura regionale stenta a decollare soprattutto a causa delle sfavorevoli caratteristiche geomorfologiche del fondale delle fasce costiere”* dato che la mancanza di lagune, di insenature naturali o comunque di luoghi riparati, non permette di installare impianti “sicuri”, in quanto la collocazione in mare aperto espone l’impianto a rischio di avversità marine.

In ogni caso il Piano proseguiva dicendo che *“nonostante tali problemi è convinzione comune che lo sviluppo di tale settore è indispensabile per il sostegno dell’economia ittica e per superare le attuali problematiche di produzione*



e di lavoro...” e pertanto “ la Regione Marche intende incentivare il comparto promuovendo le seguenti iniziative:

- *ampliamento degli impianti di mitilicoltura in mare aperto tramite iniziative volte a potenziare la produzione e ridurre le problematiche connesse alla contaminazione da biotossine algali, tramite la diversificazione delle tecnologie e delle specie alternative;*
- *realizzazione di nuovi impianti in mare aperto che prevedano sistema integrati di allevamento;*
- *realizzazione di nuovi impianti ai terra, ammodernamento degli esistenti, per l'allevamento di specie marine che prevedano l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;*
- *realizzazione o ammodernamento degli impianti a terra per specie di acqua dolce, per adeguamento normativi, igienico-sanitari e per la diversificazione della produzione.*

Quindi già il I° Piano regionale si poneva come obiettivo l'incentivo dell'acquacoltura in generale e della maricoltura in particolare ai fini di un incremento della produzione ittica, della creazione di nuove prospettive occupazionali, dell'integrazione del reddito per gli addetti alla pesca e della riconversione di parte degli occupati.

Poi, con deliberazione Consiliare n.5 del 18.10.05 - *individuazione delle aree per maricoltura* - la Regione Marche è intervenuta, prima ed unica in Italia, approvando uno specifico Piano regionale per l'utilizzazione di aree marine per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.

Accanto agli interventi più strettamente normativi, la Giunta regionale è intervenuta efficacemente anche attraverso lo strumento dei fondi comunitari SFOP 2000-2006, i quali nella specifica Misura 3.2 prevedevano finanziamenti a favore di impianti o imbarcazioni a servizio dell'acquacoltura; con i successivi bandi emanati a cadenza annuale la struttura competente in materia di pesca, utilizzando tutte le risorse finanziarie disponibili (10% del totale complessivo), ha erogato oltre 1,5 milioni di euro in finanziamenti (al 40% in conto capitale), sviluppando progetti per circa 4 milioni di euro di valore.

Una volta esauriti i fondi SFOP ed in attesa dei fondi FEP programmati per il 2007-2013, proprio per non far mancare il sostegno economico a questo settore in forte sviluppo, nonostante una certa penuria finanziaria, la Giunta è intervenuta nel corso del 2007 con risorse proprie emanando un nuovo bando



di accesso e notificandolo alla Commissione UE. Per l'immediato futuro, il sostegno economico sarà garantito dai citati finanziamenti comunitari FEP 2007-2013 i quali, sulla scorta della programmazione precedente, incentivano tutte quelle forme di acquacoltura che siano in grado di contribuire alla riduzione dello sforzo di pesca e di fornire prodotti atti a garantire il consumatore. Il programma Operativo del FEP, approvato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2007 con decisione C(2007) 6792, attribuisce alla *misura 2.1 Acquacoltura* una percentuale di risorse pari a circa il 16% del totale disponibile; all'interno della Regione Marche ciò si traduce in una disponibilità di risorse pubbliche totali pari a circa 3,6 milioni di euro, in grado di sviluppare oltre 9 milioni di euro di investimenti nell'intero periodo di programmazione.





2 - LA SITUAZIONE

2.1 - Le concessioni nelle Marche al 2008

Attualmente sulle acque antistanti la costa marchigiana (174 km) sono presenti 24 concessioni demaniali marittime di cui tre per scopi di ricerca scientifica e le restanti 21 per attività di mitilicoltura, occupando una superficie complessiva di oltre 28 Km^q.

Nella successiva **tabella 1** sono riportate tutte le concessioni in essere, suddivise per compartimento marittimo di appartenenza (i limiti compartimentali corrispondono all'incirca ai limiti provinciali per Pesaro e S.Benedetto, mentre

n.	Compartimento marittimo	Superficie totale (mq)	Titolare	Utilizzo	anno rilascio o rinnovo
1	ANCONA	360.000	Paolo Nicolini	mitilicoltura	2004
2	ANCONA	2.000.000	ISMAR-CNR	ricerca	1997
3	ANCONA	132	ISMAR-CNR	ricerca	1999
4	ANCONA	2.000.000	Senagallica	mitilicoltura	1999
5	ANCONA	3.910.000	CO.PE.MO	mitilicoltura	2003
6	ANCONA	3.977.500	Mitilconero	mitilicoltura	2003
7	ANCONA	582	Portonovo	mitilicoltura	1999
8	ANCONA	2.000.000	Punto Azzurro	mitilicoltura	2003
9	ANCONA	1.102.500	CO.P.A.C	mitilicoltura	2004
10	ANCONA	1.102.500	Adriacozze	mitilicoltura	2005
11	ANCONA	1.127.500	Cozze mare blu	mitilicoltura	2007
12	ANCONA	1.500.000	Cozze mare pulito	mitilicoltura	2007
Totale Ancona		19.662,487	66,92%		
13	PESARO	1.000.000	Altomare srl	mitilicoltura	1999
14	PESARO	2.925.000	Altomare srl	mitilicoltura	1997
15	PESARO	500.000	Altomare srl	mitilicoltura	1999
16	PESARO	500.000	Altomare srl	mitilicoltura	1999
17	PESARO	1.000.000	MARCOOP	mitilicoltura	2004
Totale Pesaro		5.925.000	20,17%		
18	S.B.TRONTO	216.000	Mitilpesca	mitilicoltura	1990
19	S.B.TRONTO	1.000.000	Mitilpesca	mitilicoltura	2007
20	S.B.TRONTO	10.000	Talamonti	mitilicoltura	2005
21	S.B.TRONTO	1.000.000	Alta Marea	mitilicoltura	2005
22	S.B.TRONTO	68.450	IPSIA S.B.T.	Ricerca	2004
23	S.B.TRONTO	1.500.000	Civitacozza	mitilicoltura	2007
Totale S.B.T.		3.794.450	12,91%		
TOTALE mq		29.381.937			

Tab. 1 - Quadro riepilogativo delle concessioni demaniali attive nel tratto di costa della Regione Marche.



Ancona ricomprende di fatto anche l'intera costa della provincia di Macerata). Numericamente il 52 % delle concessioni è presente nel tratto di mare che ricade nel compartimento di Ancona, il 22 % in quello di Pesaro ed il restante 26 % in quello di S. Benedetto, mentre estensivamente i valori sono rispettivamente pari a 67%, 20% e 13% , come meglio evidenziato nelle **fig.1 e 2** , in cui vengono rispettivamente riportati i dati in mq e in numero di impianti distinti per Compartimento marittimo.

La maggioranza delle concessioni (20/23) è utilizzata per l'allevamento di mitili e molluschi eduli lamellibranchi, per una superficie complessiva di 27.313.355 mq (92,96% del totale) mentre 2.068.582 mq (pari al 7,04 %) (**fig. 3**), sono destinati ad attività di ricerca svolte dall'ISMAR-CNR di Ancona (2) e dall'istituto IPSIA di San Benedetto del Tronto, quest'ultimo con finalità anche didattiche.

Le superfici vanno da un minimo di 130 mq. del CNR (per attività di ricerca) ad un massimo di quasi 4 milioni di mq. delle coop. Copemo e Mitilconero (per attività allevamento mitili), per una superficie media complessiva di circa




Fig. 1 - Estensione complessiva (in metri quadrati) delle concessioni demaniali suddivisa per i tre compartimenti marittimi delle Marche




Fig. 2 - Distribuzione delle concessioni demaniali nei tre compartimenti marittimi regionali. Per ogni compartimento sono riportati valori relativi a: numero totale di concessioni; numero di concessioni utilizzate per la mitilicoltura; numero di concessioni utilizzate per attività di ricerca scientifica.

Mitilicoltura / Ricerca




Fig. 3 Rappresentazione percentuale delle concessioni demaniali in base alla destinazione d'uso dell'area.



1.277.475 mq, la quale è solitamente di forma regolare (quadrata o rettangolare)

Il netto sbilanciamento numerico di concessioni demaniali a favore del Compartimento Marittimo di Ancona, sia per numero che per superficie, deriva sicuramente da alcuni motivi oggettivi, quali la maggiore estensione compartimentale e la presenza delle due maggiori concessioni, a cui si aggiungono motivi “ambientali”, quale il maggior riparo dalle correnti offerto dal promontorio del Conero, ma non è da escludere una certa attrazione dovuta alla presunta miglior qualità dei mitili ivi presenti (i rinomati “moscioli del Conero”). Negli ultimi tempi si è tuttavia registrato un risveglio di interesse anche di fronte la costa picena, dove sono in via di ultimazione due nuovi insediamenti produttivi, a dimostrazione che l’interesse degli operatori non è poi legato ad una particolare zona.

2.2 – Le nuove richieste di aree in concessione

Quando nell’autunno 2001 la Regione ha assunto definitivamente tale funzione ha ereditato 13 concessioni in essere (10 allevamenti + 3 ricerca), alcune delle quali di vecchia data e risalenti agli anni ’70. In questi ultimi 7 anni la situazione si è notevolmente evoluta, con ben 10 nuove concessioni rilasciate ed altre in attesa di rilascio. Questo recente fenomeno di richieste, il cui trend appare addirittura in continuo aumento, è essenzialmente dovuto ad alcuni ordini di motivi:

- 1) la presenza dei finanziamenti comunitari SFOP 2000-2006 (misura 3.2), i cui contributi al 40% in conto capitale hanno allettato non poco i soggetti interessati i cui investimenti hanno totalmente assorbito i circa 4Meuro di risorse UE disponibili;
- 2) la perdurante crisi del settore pesca nei suoi vari comparti (vongole, strascico) e per varie ragioni economiche (aumento carburanti, diminuzione delle risorse ittiche), che ha spinto le imprese a intraprendere strade alternative o integrative di reddito;
- 3) uno spirito di emulazione, derivante dai soddisfacenti ricavi dichiarati, che ha colpito alcune marinerie in particolare (Civitanova);
- 4) la ricerca di economie di scala, che ha indotto le imprese già operanti a richiedere ampliamenti o nuove concessioni al fine di ottimizzare gli investimenti effettuati o da effettuare e al fine di presentarsi sul mercato con una massa soddisfacente di prodotto.



In termini di superficie complessiva si è quindi passati dai passati 9,15 kmq agli attuali 27,29 kmq, con un incremento pari a circa il 335% nel periodo 2002-2008.

Alle concessioni in essere dovrebbero essere poi aggiunte le altre 5 richieste che sono in itinere, alcune delle quali sono in stato procedimentale avanzato, per una superficie complessiva di oltre 5,5 Kmq. Questi ultimi dati farebbero salire la percentuale ad oltre il 350% di sviluppo delle superfici incrementate.

L'interesse verso la mitilicoltura, e quindi indirettamente verso nuove aree in concessione demaniale, non accenna a diminuire; infatti tra febbraio 2007 e febbraio 2008 sono pervenute alla Regione ben 8 nuove istanze (oltre alle richieste di ordinario rinnovo delle concessioni già in essere), di cui 4 sono state già evase, mentre le altre si trovano in fase istruttoria.

Tali richieste, provenienti in prevalenza dalla marineria di Civitanova, sono quasi tutte distribuite lungo un'area compresa tra il Monte Conero e Pedaso.

Nella gran parte dei casi trattasi di cooperative costituite da pescatori, i quali, visti i discreti risultati degli impianti di recente realizzazione, hanno intravisto in tale settore la possibilità di sicuri guadagni a fronte delle incertezze economiche derivanti dalla pesca. Appare evidente che la mancanza di esperienza specifica nel campo della mitilicoltura, per gente comunque abituata a lavorare duramente in mare nelle più disparate condizioni meteomarine, non costituisce un reale ostacolo per investimenti in mitilicoltura dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro.

Tuttavia, si avverte un'esigenza latente di formazione, soprattutto indirizzata verso coloro che intraprendono per la prima volta tale attività; formazione che affronti questioni diverse: aspetti giuridico-normativi in campo sanitario ed ambientale, aspetti tecnici ed innovativi, conoscenze di marketing. Il tutto volto ad ottimizzare le potenzialità dei vecchi e nuovi impianti, ad ottenere produzioni concorrenziali non solo in termini di prezzi e qualità ma anche capaci di fornire garanzie sul rispetto dell'ambiente e sulle capacità produttive, che dovranno essere adeguate ai picchi di richiesta del mercato.

Purtroppo un certo individualismo ereditato dal settore pesca, dovuto anche ad ovvie logiche di concorrenza, non spinge i mitilicoltori regionali all'aggregazione o verso il mondo dell'associazionismo, come invece parrebbe necessario per affrontare insieme problematiche comuni (biotossine algali, ribasso dei prezzi, qualità del prodotto) o per un semplice interscambio di esperienze.



2.2 – Le caratteristiche degli impianti

Le aree demaniali marittime occupate dagli allevamenti sono strutture in mare aperto (off-shore) allestite per la produzione di mitili (*Mytilus galloprovincialis*-c.d. cozze), molluschi bivalvi che si accrescono filtrando la sostanza organica presente in sospensione nella colonna d'acqua. L'accrescimento è ridotto durante i mesi invernali mentre aumenta sensibilmente nel periodo che va da aprile a settembre garantendo produzioni elevate per unità di superficie.

Mediamente un impianto ha dimensione di 1 Km² (100 ettari) dove all'interno trovano posto 20-22 filari per l'intera lunghezza: ogni filare ha 2 boe capitesta da 180 lt e numerose boe minori da 100lt ancorati a corpi morti posti sul fondo marino; tali impianti sono pure chiamati "longlines", ma nelle Marche sono stati presentati anche come "vigne del mare".

Negli ultimi anni alcuni di questi allevamenti in attività hanno intrapreso piccole sperimentazioni volte alla diversificazione delle produzioni. In particolare si sta tentando l'allevamento delle ostriche (*Ostrea edulis*), allo scopo di raggiungere anche per questo mollusco volumi produttivi di interesse commerciale ed in tempi sufficientemente rapidi.

Da un punto di vista ambientale la presenza di tali impianti - vere e proprie "centrali filtranti" grazie alla capacità filtrante dei mitili - è di sicuro benefico, anche grazie all'azione di protezione dalle catture che essi possono indirettamente esercitare nei confronti delle forme giovanili; tuttavia va ricordato la stessa attività di filtraggio è alla base del maggiore problema che affligge la mitilicoltura e cioè la contaminazione del prodotto ad opera di biotossine algali, con ovvie ripercussioni negative sulla commercializzazione dato che queste strutture vengono chiuse per varie settimane dietro disposizioni sanitarie. La realizzazione di un piano di gestione e la localizzazione per zone delle aree concesse per la molluschicoltura, qualora si attivassero i coordinamenti tra tutti gli enti preposti, potrebbe configurarsi anche come un tentativo di fronteggiare in modo efficace e strutturato tali emergenze di tipo sanitario.



3 - LE ESIGENZE DI SVILUPPO

3.1 Gli orientamenti comunitari

Ormai da oltre un decennio la Commissione Europea ha rivolto una crescente l'attenzione verso l'acquacoltura, dovuta a più fattori già accennati in premessa:

- la crescente domanda di prodotto ittico
- il deficit commerciale europeo e mercati favorevoli
- la riduzione dello sforzo di pesca
- la riduzione delle risorse alieutiche
- la riconversione degli addetti al settore
- incremento quali-quantitativo del settore

Da parte della Commissione Europea è stata sviluppata un'articolata strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, il cui scopo fondamentale è quello di mantenere tale settore competitivo e produttivo nel lungo periodo.

Gli obiettivi comunitari sono:

- creare un'occupazione stabile e duratura, in particolare nelle zone dipendenti dalla pesca;
- garantire al consumatore la disponibilità di prodotti sani, sicuri e di qualità, promuovendo livelli elevati di salute e benessere degli animali allevati;
- sostenere un'attività eco-compatibile;
- portare il tasso di crescita della produzione UE al 4% annuo, in particolare per molluschi, nuove specie e produzioni biologiche;
- mirare alla produzione di specie ittiche autoctone non oggetto di massiva produzione;

A tale scopo la UE si è impegnata a mantenere gli aiuti strutturali al settore, in particolare per l'ammodernamento degli impianti esistenti e lo sviluppo di tecnologie "pulite".

Nonostante la UE sia deficitaria nel suo complesso nella produzione dei prodotti dell'acquacoltura, si sta adoperando per incentivare lo sviluppo del settore aprendo nuovi mercati, integrando le fasi della produzione e distribuzione, sviluppando nuovi strumenti per raccogliere e analizzare i dati sulla produzione e la commercializzazione, stimolando la domanda con opportune campagne promozionali e di qualità.



La UE si propone di incrementare l'occupazione in acquacoltura creando 8.000-10.000 posti di lavoro tra il 2003 e il 2008, anche attraverso incentivi alla formazione professionale e alla presenza femminile, soprattutto perché all'acquacoltura viene riconosciuto un ruolo fondamentale per invertire la tendenza al declino socio-economico di diverse comunità costiere.

Nondimeno la UE si rende conto che un tale impulso determina una crescente richiesta di aree adeguate, la cui reperibilità è fattore di conflittualità.

Per risolvere i conflitti di "spazio" la UE indica le seguenti strade:

- promuovere l'uso di piani di gestione integrata delle zone costiere;
- migliorare le tecnologie di allevamento in alto mare sia per i pesci che per i molluschi;
- sviluppare i sistemi chiusi a ricircolo per gli impianti a terra.

Occorre contemporaneamente ridurre gli impatti ambientali negativi, attraverso il controllo sull'introduzione di specie alloctone ed attivando opportuni meccanismi di prevenzione volti a ridurre al minimo il rilascio di nutrienti e sostanze inquinanti.

Dal punto di vista delle garanzie offerte al consumatore, la UE sta producendo il massimo impegno per migliorare la sicurezza dei prodotti dell'acquacoltura, attraverso una revisione della normativa farmaceutica, una riformulazione della normativa sull'igiene alimentare e sulla salute degli animali.

Nonostante questo chiaro e convinto sostegno all'acquacoltura, da parte della Commissione europea il bilancio nel 6° Programma quadro comunitario (2000-2006) è stato piuttosto limitato ed ha previsto il finanziamento di grandi progetti nei settori dell'impatto ambientale, sugli aspetti sanitari di pesca e molluschi, la protezione dei consumatori e la qualità dei prodotti.

Nel 2002, la Commissione europea ha inaugurato una strategia per lo sviluppo dell'acquacoltura che identifica tre obiettivi:

- Creare occupazione stabile, in particolare nelle zone dipendenti dalla pesca, con l'obiettivo della creazione da 8000 a 10.000 posti di lavoro, in equivalente a tempo pieno nel periodo compreso tra il 2003 e il 2008.
- Offrire prodotti allevati sicuri e di qualità e promuovere livelli elevati di salute e benessere degli animali.
- Sviluppare un settore ecocompatibile.



Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, la Commissione propone di adottare le seguenti misure:

- Stabilità dell'occupazione: aumento della produzione, gestione integrata delle zone costiere, incentivazione dello sviluppo del mercato e rafforzamento della regolamentazione del settore.
- Miglioramento della sicurezza dei prodotti dell'acquacoltura e del benessere degli animali: garanzia di elevati livelli di salute pubblica e di salute e benessere degli animali.
- Garanzia di un'acquacoltura rispettosa dell'ambiente: riduzione dell'impatto dei rifiuti, gestione del problema delle specie allojene e degli organismi geneticamente modificati, prevenzione dell'inquinamento e valutazione dell'impatto ambientale.

3.2 Gli orientamenti nazionali

La politica nazionale della pesca ha origini molto lontane risalente al periodo successivo all'Unità d'Italia, anche se il primo provvedimento organico è costituito dal R.D. 1604 del 1932 (T.U. sulle leggi della pesca); l'attenzione del legislatore è tuttavia rivolta soprattutto alla pesca marittima, dato che in quel periodo le diverse forme di allevamento ittico costituivano un ruolo irrilevante.

Ma solo con la L. 963 del 14 luglio 1965 comincia ad essere normata l'acquacoltura, che poi con la successiva L. 41 del 17 febbraio 1982, attraverso i Piani triennali nazionali, è stata sempre individuata tra gli obiettivi prioritari della politica nazionale, senza tuttavia le necessarie precisazioni circa gli strumenti attuativi ed una loro diversificazione in ambito locale.

Nel Quinto Piano nazionale (1997-99) l'obiettivo del potenziamento dell'acquacoltura in generale e della maricoltura in particolare deve essere conseguito mediante:

- l'aumento della capacità produttiva,
- lo sviluppo di un'acquacoltura ad elevata compatibilità ambientale,
- la riduzione dei costi di produzione attraverso la crescita tecnologica supportata dalla ricerca scientifica,
- ruolo crescente delle amministrazioni locali e delle associazioni dei produttori.



Tale sviluppo deve essere in grado di offrire uno sbocco occupazionale agli operatori espulsi dal settore a seguito della riduzione degli stocks ittici e della riduzione dello sforzo di pesca.

Il successivo Sesto Piano (2000-02), poi più volte prorogato, continua a vedere nell'acquacoltura una grande potenzialità nonché una risorsa socioeconomica per contribuire a superare la crisi della pesca, anche se poi da un punto di vista pratico continua a finanziare la sola ricerca applicata.

Attualmente la strategia nazionale persegue gli stessi obiettivi di quella comunitaria, senza tuttavia destinare effettive risorse proprie allo sviluppo dell'acquacoltura, limitandosi all'attuazione dei programmi di gestione dei fondi SFOP e FEP.

3.3 – Le esigenze di un nuovo Piano

Sia per ottemperare alla norme che per fronteggiare il progressivo aumento di istanze concessorie, la Regione già nel 2005 aveva sentito la necessità di intervenire per razionalizzare l'utilizzazione di tali aree demaniali marine, al fine di favorire un utilizzo disciplinato e meno conflittuale del mare tra le attività di pesca e di acquacoltura e pertanto, dopo ampia concertazione con la parti interessate (pescatori, capitanerie, conferenza delle autonomie) attraverso i previsti organi di consultazione aveva approvato un proprio Piano relativo alla concessioni demaniali "marine", approvato con la citata deliberazione consiliare n.5/05 ed integrato con successiva DGR 1707/05, contenente i criteri per spletamento delle funzioni amministrative.

Tale Piano, primo e forse tuttora unico in Italia nel suo genere, ha consentito di poter disporre a priori di aree marine destinate alla mitilicoltura, conseguendo numerosi risultati positivi:

- annullamento dei conflitti in mare tra pescatori ed allevatori, in quanto le aree sono state individuate in quella fascia laddove minimo poteva essere l'impatto con le tradizionali attività di pesca;
- accelerazione dei tempi di conseguimento delle concessioni demaniali marittime, grazie ad uno snellimento delle procedure e grazie ad un'oculata attività di monitoraggio delle domande da parte dell'ufficio regionale preposto atto ad evitare sovrapposizioni e ritardi, e grazie ad una crescente collaborazione creatasi tra la Regione e le autorità marittime competenti;



- di conseguenza, accelerazione dei tempi di utilizzo dei finanziamenti comunitari, con benefici economici sia per gli operatori che per la stessa Regione;
- regolarizzazione delle superfici assegnate in concessione, di fatto ora tutte rettangolari e disposte parallelamente alla costa, con evidenti vantaggi per la navigazione.

In conclusione, è possibile affermare che la Regione, dotandosi di uno specifico piano settoriale, ha potuto far fronte alla crescente richiesta di aree demaniali marine senza creare ritardi ai concessionari o turbative al settore pesca.

Nel corso dei primi 2 anni di applicazione sono tuttavia giunte alcune segnalazioni da parte delle competenti Capitanerie circa l'indisponibilità di talune zone facenti parti del Piano e ciò di fatto ha comportato il diniego ad alcune istanze in corso, nonostante le stesse fossero state rispettose della zonizzazione regionale vigente.

Infatti, a seguito di precise segnalazioni negative provenienti dalle locali Capitanerie, in particolare quella di san Benedetto d.T., è emerso che porzioni di zone indicate nel Piano 2005 sono di fatto indisponibili per svolgere attività di mitilicoltura.

Tali indisponibilità sono dovute essenzialmente a 4 ordini di motivi:

- la presenza di condotte sottomarine insistenti su tali zone;
- la vicinanza con l'imboccatura di importanti porti o con aree sensibili;
- l'eccessiva potenziale vastità di tali zone, con conseguenti rischi alla sicurezza della navigazione;
- la presenza di zone a cavallo tra 2 distinti Compartimenti marittimi.

Quindi, nonostante il Piano 2005 fosse stato concertato i rappresentanti della Direzione Marittima di Ancona, per tali cause di forza maggiore riguardanti insindacabili ragioni di sicurezza in mare, si rende necessario procedere ad una sua rivisitazione.

Per cui, dopo vari incontri tenutisi presso la Regione nel corso del primo semestre 2007 con i rappresentanti dei 3 compartimenti marittimi presenti nella Regione (Ancona, Pesaro e S.Benedetto), acquisiti ufficialmente i rilievi ed i vincoli posti dagli stessi, la struttura regionale competente in materia di pesca ha provveduto a ridefinire le aree destinate allo sviluppo della mitilicoltura.



Una volta definita la proposta della nuova zonizzazione, la stessa è stata presentata e discussa in seno agli organismi consultivi previsti dalla L.R. 11/04: in data 30.05.07 la Consulta per l'economia ittica ha dato parere favorevole, non formalizzando alcuna obiezione se non lamentando una eccessiva riduzione delle aree utili; in data 24.07.07 la Commissione tecnico-scientifica ha proposto una traslazione delle zone di 0,5 miglia verso mare in modo da non penalizzare esclusivamente la piccola pesca costiera, determinando di fatto una leggera sottrazione di aree a discapito dello strascico.

Tale ipotesi è stata tuttavia accantonata in quanto, consultate le capitanerie, per ragioni legate alla sicurezza della navigazione, non sono emerse le condizioni per operare una paritetica traslazione di tutte le aree.

creandosi un pericoloso effetto a scacchiera.

Pertanto gli uffici regionali, acquisite tutte le istanze vincolanti e non, hanno rielaborato una nuova proposta di Piano, che è oggetto del presente atto.

3.4. – Gli scopi del Piano

Questo Piano, al pari di quello approvato nel 2005, si propone di razionalizzare la utilizzazione delle zone di mare territoriale e delle aree demaniali marittime, in ragione dell'applicazione uniforme e coerente dei principi di sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso gli imprenditori e i consumatori ed al fine di prevenire eventuali conflitti con le imprese di pesca.

Il Piano persegue anche lo scopo di coordinare e armonizzare la normativa relativa alla Pesca con le disposizioni che disciplinano le varie forme di utilizzazione del demanio marittimo e del mare territoriale, al fine di favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno delle attività di pesca e di acquacoltura, individuando e applicando norme generali regolatrici della materia e provvedimenti di semplificazione delle relative procedure amministrative.

Il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo del mare territoriale e del demanio marittimo per finalità di pesca e di acquacoltura nei rispettivi ambiti, intende infatti garantire costantemente il migliore equilibrio tra le risorse biologiche e le attività di pesca nell'ambito regionale, assicurando lo sviluppo sostenibile del settore e favorendo la competitività delle imprese sui mercati, in conformità ai principi posti con l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Per meglio conseguire tali obiettivi, sin dall'acquisizione delle funzioni la Regione ha sempre ritenuto fondamentale assumere direttamente l'esercizio



unitario delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni, tenendo presente che le politiche e l'azione amministrativa in materia di acquacoltura:

- b) si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;
- c) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni certificate, di qualità ed eco-compatibili ;
- d) promuovono opportunità occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, con particolare riferimento all'ambito giovanile;
- e) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, la Regione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, nel contesto e nei limiti delle disposizioni dell'Unione Europea;
- f) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore;
- g) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità;
- h) garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

La Regione, mediante l'adozione di questo Piano, intende proseguire ad incentivare il comparto ittico, promuovendo le seguenti iniziative:

- organizzazione della gestione delle acque demaniali prospicienti la costa regionale, al fine di promuovere uno sviluppo integrato e sostenibile delle varie attività produttive (pesca, allevamento, turismo, ecc), mirante a ridurre le conflittualità tra i diversi soggetti operanti in mare;
- ampliamento degli impianti di mitilicoltura in mare aperto, tramite iniziative volte a potenziare la produzione, tramite lo sviluppo delle tecnologie di allevamento e la diversificazione delle specie prodotte;
- realizzazione di nuovi impianti in mare aperto che prevedano sistemi integrati di allevamento;
- possibilità di razionalizzazione dei controlli volti alla tutela del prodotto contro la contaminazione ad opera di tossine algali.





4 - DEFINIZIONE DELLE ZONE

4.1 – I motivi della scelta

Il positivo bilancio di questi primi anni di vigenza del Piano 2005 ha confermato nei fatti la bontà della scelta a suo tempo adottata, da taluni citata quale virtuoso esempio nazionale, e pertanto appare naturale proseguire nella stessa logica di programmazione regionale.

Il presente Piano, ricalcando quello precedente, intende infatti perseguire lo stesso scopo di favorire una gestione razionale ed integrata della fascia costiera attraverso l'individuazione di apposite superfici destinate allo sviluppo della maricoltura.

Questa sorta di "piano regolatore del mare", nonostante determini una certa (potenziale) sottrazione di spazi destinati all'esercizio della pesca professionale, è meno impattante di quanto sembri in quanto mira a favorire una concentrazione degli impianti a ridosso della fascia delle 2-3 miglia, ossia laddove minore è la loro interferenza sulle varie attività di pesca.

Infatti l'attività delle *vongolare* avviene più sotto costa, quella dello strascico avviene principalmente oltre le 3 miglia, mentre la pesca d'altura non viene minimamente interessata; solo la piccola pesca costiera potrebbe soffrire di una certa contrazione di mare disponibile, che tuttavia dovrebbe essere compensata da pescate migliori dovute all'attrazione ittica prodotta dagli stessi impianti nelle aree limitrofe.

La collocazione di concessioni demaniali per attività di acquacoltura in zone ben delimitate sicuramente sortisce i seguenti vantaggi:

- chiara demarcazione tra le aree destinate alla pesca e all'acquacoltura,
- gestione razionale degli spazi e minor intralcio alla navigazione,
- creazione di aree interdette alla pesca e quindi favorevoli al ripopolamento ittico,
- riduzione dei tempi per il rilascio concessorio,
- riduzione dei conflitti tra allevatori e pescatori,
- ottimizzazione dei controlli sanitari sulle acque e sul prodotto

Gli elementi evidenziati hanno fatto optare ancora verso la soluzione di creare predefinite e ben delimitate zone marine dedicate all'attività di acquacoltura e ricerca scientifica.





4.2 – Principali requisiti delle zone destinate alla maricoltura

Tali ZONE sono state definite tenendo conto dei seguenti requisiti:

- essere situate oltre le due miglia dalla linea di costa, generalmente identificata come limite per la pesca delle vongole, molluschi in genere, calo di nasse e cogolli;
- rientrare con il limite esterno entro la linea delle tre miglia (oltre cui avviene la pesca a strascico);
- essere alla distanza di almeno 2 miglia (3,7 km) dalle foci dei fiumi, 2 miglia dall'imboccatura dei porti, 2 miglia da discariche marine situate a nord rispetto alla zona e 1 miglio rispetto a discariche situate a sud.
- distanza da barriere artificiali sommerse costruite da enti pubblici, salvo diverse prescrizioni delle autorità marittime, pari a 200 m (0,108 miglia) ;
- profondità minima del fondale pari a metri 12 su tutta l'area.

Nel caso in cui due o più requisiti/vincoli si sovrappongano o contrastino, è da applicare quello più restrittivo.

Tali zone sono circondate da un'area di rispetto dell'ampiezza di 100 m (0,054 miglia), al cui interno sono consentiti il transito e le sole attività scientifiche, ma sono vietate tutte le altre attività di pesca o prelievo.

Le principali differenze rispetto al Piano precedente consistono:

- 1) nella riduzione delle zone sia in numero che in superficie complessiva disponibile;
- 2) nell'eliminazione del corridoio intermedio di pesca tra la fascia interna ed esterna, con recupero di superficie utile.

Per quanto concerne il numero, si passerà infatti da un totale di 15 zone (5 per ogni Compartimento marittimo) a 9 zone, così distribuite: 4 nel compartimento di Pesaro, 2 in quello di Ancona e 3 in quello di San Benedetto.

Nello specifico, a Pesaro è stata soppressa l'intera zona denominata Ps3, in quanto intersecata da condotte sottomarine, ad Ancona sono state soppresse le zone An1, An2 e An3 in quanto ricadenti su aree sensibili al traffico o particolarmente affollate, mentre a San Benedetto è stata soppressa l'intera zona Sb5 per la presenza di condotte sottomarine e, per analoghi motivi, sono state ridotte quasi del 50% le zone Sb1e Sb4; la zona Sb2 è stata invece eliminata del tutto causa il disturbo alle rotte di entrata/uscita dall'area portuale di P.S.Giorgio. Va tuttavia evidenziato che è stata creata una nuova zona, deno-



minata Sb2, posta antistante la foce del fiume Tenna, che in gran parte coincide con l'area sud dell'ex zona Sb1.

In definitiva la nuova zonizzazione, pur ricalcando la precedente, fa registrare una sensibile contrazione della superficie complessiva disponibile del Piano, la quale scende da circa 100 a 85,4 km.

Tuttavia, il recupero della superficie dei corridoi di passaggio (di ampiezza pari a 0,25 miglia - 0,5 Km) prima esistenti tra fascia interna ed esterna consentirà un migliore sfruttamento delle superfici disponibili; tali corridoi, inseriti nel precedente Piano allo scopo di favorire le attività della piccola pesca costiera, si sono infatti rivelati di scarsa fruibilità per stessa ammissione delle associazioni di categoria.

Quindi, anche se all'apparenza la nuova zonizzazione può sembrare maggiormente limitativa o penalizzante rispetto alla precedente, in realtà rappresenta il necessario adeguamento delle superfici effettivamente dichiarate disponibili a seguito delle indicazioni giunte dalle Capitanerie .

Va anche precisato che diversi impianti produttivi, anche per effetto della vecchia pianificazione, ricadono all'interno degli 85,4Km² di superficie di sviluppo e quindi, effettuando le dovute decurtazioni, si avrà un'area netta disponibile di circa 78,3 Km², come ben evidenziato dalla **figura 4** , in grado comunque di assicurare uno sviluppo potenziale del 275% rispetto alla situazione attuale.




Fig. 4 - Confronto in km quadrati fra l'attuale superficie occupata da impianti in concessione, la superficie totale prevista dal Piano e l'area netta del Piano effettivamente disponibile (ossia libera da concessioni preesistenti).



4.3 - Prescrizioni per le singole aree in concessione

Solo all'interno di ciascuna zona è quindi possibile richiedere un'area in concessione demaniale marittima per le sole attività di maricoltura o ricerca scientifica.

Le singole aree di nuova concessione devono sottostare ai seguenti vincoli:

- superficie massima non superiore agli 1,5 Km²;
- durata massima richiesta di sei anni, poi rinnovabile ogni 6 anni alla scadenza;
- divieto di allevare specie alloctone, ibridi ed organismi geneticamente modificati;
- eventuali divieti o limitazioni particolari, indicati dalla ricerca scientifica, su determinate specie allevate;
- gli impianti sommersi devono essere strutturati in modo da lasciare libero uno strato sufficiente a consentire la navigazione, secondo quanto stabilito dal codice della navigazione;
- distanza minima di m 200 (circa 0,11 miglia) tra una concessione e l'altra, onde consentire il transito;
- divieto assoluto di pesca;
- caratteristiche delle boe di segnalazione, secondo le prescrizioni delle autorità preposte (Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia- MARIFARI);
- il rispetto, per quanto non contemplato, del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione;
- occupazione totale dell'area entro il primo rinnovo, secondo criteri di sana gestione;
- l'area richiesta deve avere una superficie regolare e tale da non pregiudicare una eventuale occupazione delle superfici circostanti;
- l'area può essere richiesta solo da soggetti (individuali o collettivi) in grado di garantire le capacità tecniche, morali ed economiche di buon utilizzo della stessa; tale valutazione è demandata alla struttura regionale preposta al rilascio concessorio.

4.4 - Concorrenza di più domande di concessione

Nel caso di concorso di più domande di concessione per la stessa area, si applica l'art. 37 del Codice della Navigazione, con la comparazione delle rela-



tive domande, al fine di valutare, *secondo un giudizio discrezionale*, le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, venendo preferito quindi chi documenta la propria posizione quale miglior curatore del pubblico interesse.

Tuttavia, dato che la determinazione di precise zone di mare porta necessariamente al moltiplicarsi della possibilità di concorrenza di domande su una stessa area o su parti di area, al fine di evitare futuri pericolosi contenziosi, si rende necessario individuare i seguenti criteri di scelta che saranno adottati dalla Regione:

- 1) natura del soggetto richiedente: priorità ai soggetti pubblici e/o scientifici, poi a quelli cooperativi;
- 2) tipologia del progetto: preferenza per ricerca scientifica e/o sperimentazione;
- 3) estensione dell'area richiesta: a parità di condizioni 1) e 2) prevale la minor superficie richiesta;

Per una maggiore definizione dei criteri di scelta si rimanda al regolamento di attuazione del presente piano.

Le condizioni di concomitanza di più domande si hanno:

- quando vengono presentate alla Regione entro e non oltre 30 giorni una dall'altra (fa fede la data del timbro postale o quella del protocollo di arrivo);
- quando vengono presentate alla Regione entro l'ultimo giorno utile del periodo di 20 giorni di affissione dell'istanza sull'albo pretorio dei comuni interessati in quanto prospicienti (fa fede la data del timbro postale).

Dalle presenti prescrizioni sono fatti salvi i diritti acquisiti derivanti dalle concessioni preesistenti, tuttavia le stesse ricadranno sotto i nuovi vincoli nel caso presentassero domanda di variazione riguardo la superficie (ampliamento, frazionamento).

4.5 - Concessioni per attività di ricerca scientifica

Quanto previsto finora per aree destinate a fini produttivi, è derogabile nel caso di specchi acquei richiesti in concessione da enti riconosciuti (pubblici o privati) di ricerca scientifica qualora questi attestino che le loro ricerche non possono essere effettuate all'interno delle zone qui definite.



Tali concessioni di ricerca scientifica non possono essere considerati a nessun titolo strutture produttive, pertanto non è possibile effettuare alcuna commercializzazione del prodotto ottenuto in tali strutture.

4.6- barriere di ripopolamento ittico

Nel tratto di mare territoriale antistante il litorale marchigiano sono state realizzate sino ad oggi, nell'ambito delle programmazioni comunitarie del fondo strutturale dedicato alla pesca succedutesi negli anni a partire dal 1994, tre barriere artificiali sommerse, aventi lo scopo precipuo di favorire processi di ripopolamento delle specie ittiche.

Sulle stesse barriere sono stati in passato apposti dalla Regione divieti assoluti di pesca in quanto tali aree erano/sono soggette a studi scientifici correlati della durata di un quinquennio allo scopo di valutarne gli effettivi positivi sulla popolazione ittica ivi esistente.

La presenza di siffatte barriere, in assenza di qualsiasi forma di gestione o di apposizione di divieto, potrebbe tuttavia avere effetti contrastanti con quelli alla base della stessa politica comune della pesca (volta al contenimento dello sforzo di pesca ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse) attirando in tali aree una maggiore concentrazione dello sforzo di pesca; in tale ottica è pertanto richiesto che gli interventi inerenti la realizzazione di barriere sommerse siano associati all'adozione o al mantenimento di provvedimenti ad hoc che consentano la regolazione dell'attività di pesca, tramite misure quali la sospensione delle attività di pesca o l'adozione di misure tecniche che influiscano sulla riduzione dell'attività nell'area di riferimento.

Nel rispetto di tale logica, esplicitata da ultimo con riferimento alle modalità applicative del Reg. (CE) n. 1198/2006, è opportuno rinviare all'adozione di specifico atto di Giunta riguardo la determinazione delle misure necessarie e conseguenti alla preservazione delle funzioni di ripopolamento connesso alle barriere. Si ritiene tuttavia, in coerenza con l'attuale politica comune della pesca, ricorrere in via prioritaria al divieto assoluto di pesca, in quanto strumento più idoneo alla tutela integrata in tali aree, che potranno assolvere funzioni correlate a differenti aspetti di tipo:

- biologico, onde favorire la funzioni di nursery – ossia di ripopolamento ittico ed accrescimento di forme giovanili – per le quali tali aree sono state istituite;



- scientifico, per garantire la possibilità anche futura di continuare studi e ricerche già intrapresi, o comunque di effettuare monitoraggi periodici;
- turistico, in quanto tali aree potrebbero divenire attrattive turistiche e meta di escursioni da parte di osservatori appassionati o di fotografi subacquei (ad es. attività di *snorkeling*);
- economico; poiché si ritiene ipotizzabile che una zona preservata possa fungere da diffusore di specie (mini area di ripopolamento) che andrebbe a determinare un incremento di catture, e quindi di reddito, con notevoli benefici in soprattutto per gli operatori della piccola pesca locale.





5 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE

5.1 - Elementi per l'individuazione

Trattandosi della revisione di un Piano vigente, il criterio generale adottato è stato quello di conservare l'impianto generale preesistente e per tale ragione sono state mantenute quelle aree sulle quali non erano stati posti vincoli o prescrizioni da parte delle autorità marittime.

Sono quindi stati mantenuti tutti i criteri che erano stati già adottati con successo in passato, in particolare:

- distribuzione omogenea delle Zone lungo tutto il fronte costiero, laddove possibile;
- rispetto dei vincoli imposti dai tre Compartimenti Marittimi esistenti sul territorio regionale;
- rispetto dei principali porti e località turistiche costiere;
- rispetto delle aree maggiormente interessate dalle tradizionali attività di pesca;
- tutela, laddove possibile, delle possibilità di ampliamento delle concessioni esistenti;
- rispetto della distanza dalle foci dei principali corsi d'acqua e dalle discariche marine.

5.2 – Proposte di localizzazione delle ZONE fruibili

Considerati gli elementi fin qui esposti si è giunti alla definizione delle seguenti 10 zone individuate in base al Compartimento marittimo di appartenenza.

Allo scopo di favorirne una rapida identificazione, a ciascuna zona è stata assegnata d'ufficio una specifica numerazione su base compartimentale con criterio nord-sud .

Tali zone sono state tutte situate nella fascia di mare ricompresa tra le 2 e le 3 miglia.

Nel compartimento marittimo di Pesaro

- zona Ps1 : tra Cattolica e Pesaro, avente le seguenti coordinate:

PS1	A	Lat. 44°00.560'	Long. 12°49.150'	B	Lat. 43°59.500	Long. 12°52.100'
	C	Lat. 43°58.600'	Long. 12°51.500'	D	Lat. 43°59.700'	Long. 12°48.580'



- zona Ps2: tra Pesaro e Fano , avente le seguenti coordinate:

PS2	A	Lat. 43°55.370'	Long. 13°00.310'	B	Lat. 43°53.800'	Long. 13°02.800'
	C	Lat. 43°53.120'	Long. 13°01.950'	D	Lat. 43°54.700'	Long. 12°59.450'

- zona Ps3: tra foce Metauro e Torrette di Fano, avente le seguenti coordinate:

PS3	A	Lat. 43°51.800'	Long. 13°06.200'	B	Lat. 43°50.220'	Long. 13°08.800'
	C	Lat. 43°49.400'	Long. 13°07.850'	D	Lat. 43°50.970'	Long. 13°05.250'

- Zona Ps4: tra Torrette e foce del Cesano, avente le seguenti coordinate:

PS4	A	Lat. 43°49.600'	Long. 13°09.800'	B	Lat. 43°48.000'	Long. 13°12.500'
	C	Lat. 43°47.180'	Long. 13°11.600'	D	Lat. 43°48.780'	Long. 13°08.950'

Nel compartimento marittimo di Ancona:

- Zona An1: tra Portonovo e Marcelli, avente le seguenti coordinate:

AN1 (ex AN4)	A	Lat. 43°34.150'	Long. 13°40.800'	B	Lat. 43°31.100'	Long. 13°42.000'
	C	Lat. 43°30.850'	Long. 13°40.500'	D	Lat. 43°33.850'	Long. 13°39.500'

- Zona An2: dinanzi Porto Recanati, avente le seguenti coordinate:

AN2 (ex AN5)	A	Lat. 43°26.800'	Long. 13°44.200'	B	Lat. 43°23.100'	Long. 13°45.800'
	C	Lat. 43°22.600'	Long. 13°44.300'	D	Lat. 43°26.500'	Long. 13°42.600'



Nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto:

- Zona Sb1: dinanzi l'abitato di PortoS.Elpidio, avente le seguenti coordinate:

SB1	A	Lat. 43°18.050'	Long. 13°49.050'	B	Lat. 43°16.110'	Long. 13°50.115'
	C	Lat. 43°15.732'	Long. 13°48.828'	D	Lat. 43°17.700'	Long. 13°47.600'

- Zona Sb2: dinanzi la foce del Tenna, avente le seguenti coordinate:

SB2	A	Lat. 43°15.104'	Long. 13°49.273'	B	Lat. 43°15.536'	Long. 13°50.530'
	C	Lat. 43°14.519'	Long. 13°51.256'	D	Lat. 43°14.098'	Long. 13°49.939'

- Zona Sb3: tra Torre di Palme e la foce dell'Aso, avente le seguenti coordinate:

SB3	A	Lat. 43°08.550'	Long. 13°53.900'	B	Lat. 43°06.700'	Long. 13°54.900'
	C	Lat. 43°06.250'	Long. 13°53.590'	D	Lat. 43°08.120'	Long. 13°52.710'

- Zona Sb4: tra Pedaso e Cupra Marittima, avente le seguenti coordinate:

SB4	A	Lat. 43°04.600'	Long. 13°55.400'	B	Lat. 43°03.189'	Long. 13°55.811'
	C	Lat. 43°02.951'	Long. 13°54.400'	D	Lat. 43°04.360'	Long. 13°54.000'

Il mantenimento della collocazione delle Zone nella fascia ricompresa tra le 2 e le 3 miglia rimane in definitiva un buon compromesso, in quanto consente di limitare al minimo la sovrapposizione delle aree destinate alla maricoltura con le aree maggiormente dedicate alla pesca, dal momento che le vongolare e le imbarcazioni della piccola pesca artigianale operano prevalentemente sotto costa, mentre l'attività di pesca a strascico viene esercitata oltre le 3 miglia.



Seguendo tale impostazione le ZONE dovranno essere localizzate:

- in una fascia delimitata da una distanza minima di due miglia dalla costa, allo scopo di mantenersi al di fuori delle zone comprese tra le batimetriche dei 10-12 metri. In tal modo rimarrebbe totalmente esclusa la fascia in cui sono presenti i banchi di vongole e relativa pesca, stando alle informazioni raccolte analizzando l'ampia bibliografia prodotta in materia da più istituti di ricerca (tra cui anche l'ISMAR-CNR).
- Al largo non oltre il limite delle tre miglia, in modo tale da non interferire con l'attività dei battelli da pesca che esercitano lo strascico dalle tre miglia in poi.

Nelle tavole cartografiche allegate viene illustrata la distribuzione delle zone (Allegati 1-9) rispetto alle concessioni già esistenti (in celeste chiaro) e alle barriere artificiali (in rosso).

Ogni singola area in concessione, esistente o futura, viene/verrà identificata d'ufficio con un codice alfanumerico iniziante con la lettera A (= allevamento) seguita da un numero progressivo e poi dalla sigla del Compartimento (Ps, An, Sb); nel caso delle concessioni a scopo di ricerca scientifica, per esse si adotterà il medesimo codice preceduto tuttavia dalla lettera R (= ricerca scientifica) anziché A.



6 - CONCLUSIONI

A seguito degli elementi esposti, possiamo concludere che l'efficacia del piano precedente ha costituito un solido impianto per la stesura del presente Piano che di fatto ne rappresenta una sua naturale prosecuzione dettata principalmente da indiscutibili motivi cautelativi legati alla sicurezza della navigazione.

Il permanere delle precedenti condizioni (scientifiche, economiche, tecniche) fa sì che tale programmazione resti fundamentalmente imperniata sulle attività di mitilicoltura e di ricerca scientifica, anche se è fondata la speranza di poter presto vedere diversificate le tipologie di allevamento (ad es. ostricoltura).

Tenendo conto che trattasi di molluschicoltura e di allevamenti estensivi, l'impatto ambientale dovuto a tali insediamenti produttivi è quanto mai limitato, mentre notevoli appaiono i contributi positivi apportati all'economia e all'occupazione, favorendo la pianificazione di una gestione integrata di attività economiche sostenibili nelle zone costiere. Con tali premesse la Regione Marche intende far propria la strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea e quindi, utilizzando al meglio le risorse comunitarie messe a disposizione con i fondi FEP, ritiene di fondamentale importanza l'adeguamento dei propri strumenti di programmazione atti a favorire uno sviluppo economico integrato con le tradizionali attività di pesca.

Questo potenziamento della mitilicoltura marchigiana, oltre agli auspici benefici in termini di occupazione o riconversione, dovrebbe alla lunga portare indubbi vantaggi economici all'indotto, data la sua favorevole ricaduta su altri settori (industria alimentare, terziario) e, visto in una prospettiva di medio termine, potrebbe trasformare la regione da importatrice ad esportatrice di mitili.

E' auspicabile che tale processo avvenga in maniera graduale per conciliare le esigenze di tutte le altre componenti economiche riguardanti il mare (turismo, pesca, trasporti), onde evitare conflitti di categoria nonché incontrollati eccessi di produzione.

Sono questi i principali motivi che hanno portato all'introduzione di precise limitazioni, quali la dimensioni degli impianti o la distanza dalla costa.




Inoltre l'istituzione di zone in cui andranno a concentrarsi gli impianti di acquacoltura potrà rappresentare un valido ausilio per poter monitorare costantemente non solo i parametri biofisici caratteristici della colonna d'acqua ma anche quelli relativi alla composizione chimica del sedimento e all'analisi biologica delle comunità bentoniche associate al fondale.







NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Codice della Navigazione , titolo II artt. 28-61, demanio marittimo
- Regolamento del Codice della Navigazione, artt. 5-58 e art 524, concessioni demaniali
- D.P.R. 616/1977, art.59 – delega alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali.
- D.lgs. 31.03.1998 n.112, art.105 lett.L – rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo – e sue modificazioni .
- Legge 21 maggio 1998, n.164
- L.R. 17 maggio 1999, n.10 , art.31 - delega ai Comuni le funzioni in materia di demanio marittimo.
- D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 - “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- L.R. 17 maggio 1999, n.10 e s.m.i. – riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive.
- L.R. 13 maggio 2004, n.11 - Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura, artt. 4 e 8.
- DGR n.1006 del 05.09.05 – proposta di deliberazione al Consiglio.
- Deliberazione consiliare n.5 del 18.10.05 - individuazione delle aree per maricoltura.
- DGR 1707 del 28.12.05 – criteri per espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura e ricerca scientifica;
- DGR 1150 del 09.10.06 – definizione dei criteri direttivi in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti la quantificazione dei canoni demaniali dovuti a fronte di concessioni di zone del mare territoriale rilasciate per attività di acquacoltura.
- Deliberazione consiliare n. 97 del 15 luglio 2008 - nuovo Piano regionale delle aree demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.







ALLEGATO 7

Testo completo del REGOLAMENTO REGIONALE PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER ACQUACOLTURA E RICERCA SCIENTIFICA

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1707 del 28.12.2005 sono stati approvati i *criteri regionali per l'espletamento della funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura e ricerca scientifica*

Tali criteri derivano essenzialmente da quanto già previsto dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento Attuativo, che restano i caposaldi della normativa in materia.

Di seguito viene riportato il testo integrale della citata DGR 1707/05, che tuttavia è stato modificato per quanto concerne la modulistica necessaria, dato che con Decreto Dirigenziale n. 68 del 10.02.2004 del Ministero dei Trasporti (*pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.04*) si impone l'adozione degli specifici modelli D1, D2, D3, ecc per presentare le diverse istanze in materia di concessioni demaniali marittime.





MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI PER LO SFRUTTAMENTO DI SPECCHI ACQUEI DEL MARE TERRITORIALE

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente atto regolamentano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni aventi ad oggetto l'utilizzo di specchi acquei del mare territoriale di competenza regionale.

Dette funzioni si sostanziano in procedimenti attinenti le seguenti tipologie:

- rilascio di atto concessorio;
- emanazione di atti di variante;
- emanazione di atti di anticipata occupazione;
- rinnovo di atto concessorio;
- emanazione di atti di subingresso in concessioni esistenti;
- emanazione di atti di affidamento temporaneo di concessioni esistenti;
- emanazione di atti di decadenza, di revoca, di sospensione.

II. RILASCIO DI ATTO CONCESSORIO

A. AREE OGGETTO DI CONCESSIONE E TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

1. Possono essere rilasciate concessioni per lo sfruttamento di specchi acquei del mare territoriale di competenza regionale, ai fini dello svolgimento di attività di acquacoltura, all'interno delle zone individuate ai sensi della deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 5 del 18/10/2005, di cui si riportano le coordinate nautiche, secondo le modalità dalla stessa deliberazione amministrativa fissate:

2. Possono inoltre essere rilasciate concessioni demaniali per lo sfruttamento di specchi acquei del mare territoriale di competenza regionale, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca scientifica sia all'interno che all'esterno delle zone di cui sopra, secondo i criteri fissati dalla citata deliberazione amministrativa.

3. È fatta salva la possibilità di rilasciare concessioni in altre aree, per specificate tipologie di attività, purché previamente individuate con le procedure di cui alla L.R. 13/05/2004, n. 11.

4. È fatto salvo il diritto maturato in capo ai titolari di concessioni in essere al momento dell'adozione della deliberazione amministrativa n. 5/2005, intendendosi con ciò il diritto al mantenimento della concessione stessa, anche se ricadente in zona diversa da quella individuata dalla detta deliberazione.

5. È altresì fatto salvo il diritto di insistenza in capo al precedente concessionario.

B. SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono formulare istanza di rilascio di atto concessorio:

- per le concessioni di cui al paragrafo A, comma 1 del presente titolo, ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, in possesso dei requisiti prescritti;
- per le concessioni di cui al paragrafo A, comma 2 del presente titolo, soggetti pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, riconosciuti ai sensi di legge.





C. DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini dell'avvio dell'iter di rilascio di atto concessorio, deve essere prodotta istanza alla struttura regionale competente in materia (nel seguito "Struttura") utilizzando l'apposito modello D1 predisposto dal Ministero, contenente gli elementi necessari alla valutazione.
2. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) progetto delle opere da realizzare, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 per l'area totale), completo di piante e prospetti, redatto e firmato da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale (in dieci originali);
 - b) relazione tecnica inerente le opere da realizzare, redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale, contenente la specifica dei vertici (coordinate nautiche) delimitanti l'area richiesta in concessione, il carattere (amovibile o inamovibile) delle opere da realizzare (in dieci originali);
 - c) trasposizione su carta nautica dei vertici predetti, tramite coordinate geografiche (00° 00' 00") (in dieci originali);
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il non avere procedimenti penali in corso nonché debiti verso l'Erario;
 - e) nullaosta dell'Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 08/11/1990, n. 374;
 - f) relazione attestante la validità economica dell'attività da intraprendersi, ovvero relazione tecnico-scientifica, qualora si tratti di attività di ricerca scientifica;
 - g) documentazione amministrativa (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, qualora pertinenti; per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimento).

D. CRITERI

1. In caso di pluralità di istanze insistenti su di una medesima area, o su aree parzialmente sovrapponibili, verranno prese in considerazione solo quelle istanze rispondenti ai termini di cui al paragrafo 4.4 *Concorrenza di più domande di concessione* dell'allegato alla deliberazione amministrativa 5/2005, ossia:
 - domande inviate tramite raccomandata A/R, ovvero consegnate a mano alla Struttura con indicazione della data di arrivo, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione amministrativa 5/2005 sul BUR;
 - domande inviate tramite raccomandata A/R, ovvero consegnate a mano alla Struttura con indicazione della data di arrivo, entro l'ultimo giorno utile del periodo di 20 giorni di affissione dell'istanza sull'albo pretorio del Comune interessato;
 - domande presentate alla Regione entro e non oltre 30 giorni una dall'altra (fa fede la data del timbro postale o quella del protocollo di arrivo).
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, vengono declinati di seguito i criteri di priorità da prendere a riferimento per determinare il diritto al rilascio del titolo concessorio. Dette priorità sono ordinate sulla base della natura del soggetto richiedente, della tipologia progettuale, dell'estensione dell'area; a loro volta sono sottoripartite in ulteriori priorità. Il possesso del primo criterio prioritario utile determina la prevalenza di una domanda sull'altra.



CRITERIO

I. NATURA SOGGETTO RICHIEDENTE

- I.a. natura scientifica
- I.b. natura pubblica
- I.c. sede legale ed operativa nella Regione Marche
- I.d. natura associativa (società in forma cooperativa o consortile)
- I.e. compagine sociale formata dal maggior numero di iscritti nel registro dei pescatori marittimi

II. TIPOLOGIA PROGETTUALE

- II.a. innovatività, certificata e coordinata da uno o più enti pubblici di ricerca operanti nel settore ittico
- II.b. livello occupazionale stabile garantito dall'investimento, con particolare riguardo agli occupati riconvertiti dalle attività di pesca
- II.c. migliore utilizzo dell'area, attraverso un'ottimale distribuzione delle strutture

III. ESTENSIONE DELL'AREA

- III.a. minore estensione dell'area

3. Qualora dalla documentazione agli atti non si disponesse dei dati necessari a verificare il possesso dei criteri, la Struttura provvederà a richiedere le dovute integrazioni.

4. Qualora detti criteri fossero insufficienti, ovvero ove non sia possibile ricorrere a tale valutazione, si procederà a licitazione privata, come previsto dall'art. 37 del Codice della Navigazione.

E. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO ALLA STRUTTURA

1. Posta la completezza della documentazione prodotta, la Struttura provvede alla pubblicazione dell'istanza pervenuta all'Albo Pretorio del/dei Comune/i interessato/i, in quanto prospicienti.

2. Nel caso di istanze concernenti attività di ricerca scientifica, per aree al di fuori delle zone di cui alla deliberazione amministrativa n. 5/2005, la Struttura provvede inoltre alla pubblicazione dell'istanza pervenuta nel foglio degli annunci legali della Provincia.

3. La pubblicazione consente la presentazione di osservazioni, ovvero di istanze concorrenti, nei termini di cui alla deliberazione amministrativa n. 5/2005, sopra richiamati, inerenti l'area di che trattasi.

4. Decorso il termine richiamato al comma precedente, la Struttura provvede ad acquisire i pareri vincolanti necessari all'iter istruttorio dell'istanza, come di seguito:

- Capitaneria di Porto territorialmente competente, per quanto concerne la sicurezza della navigazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/1998 art.104 lett. v);
- Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi, per quanto concerne le prescrizioni inerenti i segnalamenti marittimi, necessari a delimitare l'area richiesta in concessione;
- Azienda Sanitaria Unica Regionale, per quanto concerne la qualità e idoneità delle acque.



5. Qualora ritenuto opportuno, potrà essere chiesto il parere della Consulta per l'Economia Ittica, istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11.
6. Qualora ritenuto opportuno, per istanze concernenti attività di ricerca scientifica, potrà essere chiesto il parere della Commissione Tecnico Scientifica per la Pesca, istituita ai sensi dell'art.7 della L.R. 13 maggio 2004, n.11.
7. Per l'acquisizione dei pareri predetti può ricorrersi allo strumento della Conferenza di servizi.
8. Entro 30 giorni dal giorno successivo al ricevimento dell'ultimo parere richiesto, la Struttura procede all'istruttoria dell'istanza, comunicando all'interessato, tramite raccomandata A/R, l'esito del procedimento.
9. In caso di istruttoria positiva, la Struttura, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, porta a conoscenza del richiedente l'importo del canone dovuto, in rapporto all'anno solare di riferimento, nonché della polizza fidejussoria da stipulare a favore della Regione.

F. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO AL RICHIEDENTE

1. Ai fini della sottoscrizione dell'atto di concessione, il richiedente provvede, nel termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo E, comma 8, a pena di decadenza dal diritto maturato, a:
 - versare il canone dovuto per il primo anno solare di concessione, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - produrre la polizza fidejussoria.

G. PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla produzione della documentazione di cui al paragrafo F, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente, si procede alla sottoscrizione dell'atto concessorio, alla cui registrazione, nelle dovute forme di legge, provvede la Regione Marche.
2. Tutte le spese (marche da bollo, spese di registrazione...) connesse all'atto concessorio sono a carico del soggetto richiedente.

H. OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE DI CONCESSIONE

1. Il titolare di concessione deve provvedere a:
 - a. pena decadenza dalla concessione, dare inizio alle attività oggetto di concessione entro e non oltre dodici mesi dalla data di rilascio della medesima, dandone debita comunicazione alla Struttura;
 - b. pena la riduzione dell'area in concessione, entro 48 mesi dalla concessione occupare in maniera produttiva il 60% della superficie concessa e l'80% entro l'anno successivo, dandone debita comunicazione alla Struttura.
2. Pena la revoca, il titolare di concessione:



- a) deve esercitare direttamente la concessione, salvo le eccezioni previste;
 - b) è tenuto a versare anticipatamente all'anno solare di riferimento i canoni relativi agli anni successivi al primo, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica dell'importo dovuto da parte della Struttura.
3. Il titolare di concessione è tenuto a:
- a) Utilizzare la modulistica e le procedure previste dal S.I.D (*Sistema Informativo Demanio marittimo*) e presentare tutta la documentazione richiesta dalla Regione;
 - b) comunicare preventivamente ogni variazione intenda apportare alle opere realizzate o da realizzare nello specchio acqueo dato in concessione, in variante rispetto agli elaborati tecnici allegati all'atto di concessione medesimo, ai fini della valutazione dell'ammissibilità (successivo *titolo III. Variazioni*)
4. Il titolare di concessione, in caso di mancato rinnovo del titolo, a seguito di scadenza, è tenuto a rimettere l'area nel pristino stato, secondo quanto indicato al *titolo VII. Mancato rinnovo*.

III. VARIAZIONI

1. In caso di varianti progettuali, da apportarsi alle opere realizzate o da realizzare nello specchio acqueo in concessione, il titolare è tenuto a produrre:
 - idonea istanza su apposito Modello D3, corredata da relazione tecnica, contenente le motivazioni tecniche e/o economiche e/o scientifiche a supporto della variante, redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale;
 - elaborati progettuali, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 per l'area totale), completi di piante e prospetti, redatti e firmati da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale.
2. Entro 30 giorni dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa, la Struttura procede all'istruttoria dell'istanza, terminando il procedimento con adozione di atto ad hoc (ove opportuno si provvederà a modificare l'atto concessorio originario).
3. L'atto di cui al precedente comma costituisce a tutti gli effetti atto integrativo dell'atto concessorio originario.
4. In sede di rinnovo, gli elaborati progettuali prodotti per la variante vengono a costituire parte integrante dell'atto di rinnovo. Devono pertanto essere prodotti secondo le modalità di cui al *titolo VI. Rinnovo di concessione*.
5. Qualsiasi altra variazione al contenuto della concessione deve essere preventivamente comunicata dal concessionario alla Struttura, per la verifica dell'ammissibilità.

IV. ANTICIPATA OCCUPAZIONE

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste per il rilascio di atto concessorio (Titolo II del presente atto), può essere autorizzata l'anticipata occupazione dello specchio acqueo, già oggetto di richiesta di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del Codice della Navigazione e dall'art. 35 del relativo Regolamento di attuazione.
2. La Struttura provvede al rilascio dell'autorizzazione tramite adozione di atto ad hoc, subordinatamente alla presentazione di:



- Istanza (su Modello D5 in corso di approvazione da parte del Ministero dei Trasporti), esplicitante i motivi, nonché l'urgenza, alla base della richiesta di anticipata occupazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del richiedente, attestante l'impegno ad osservare le condizioni che verranno stabilite nell'atto di concessione, il non avere procedimenti penali in corso, né debiti verso l'Erario.
3. La Struttura provvede ad acquisire il parere della Capitaneria di Porto territorialmente competente.
4. Posto l'esito favorevole, procede a determinare l'importo del canone dovuto per l'anno solare di riferimento, oltre quello della polizza fidejussoria, dandone comunicazione al richiedente tramite raccomandata A/R.
5. Il richiedente provvede, nel termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza dal diritto maturato, a:
- versare il canone dovuto, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - produrre la polizza fidejussoria.
6. Entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla produzione della documentazione di cui al comma precedente, la Struttura autorizza tramite atto ad hoc l'anticipata occupazione.
7. Qualora non si giungesse alla stipula dell'atto concessorio successivo, il richiedente ha l'obbligo di demolire le opere eseguite e rimettere le acque nel pristino stato.

V. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto, salvo rinnovo, nei modi previsti dal presente atto.

VI. RINNOVO DI ATTO CONCESSORIO

1. Le concessioni in scadenza possono essere rinnovate su specifica istanza dell'interessato compilando, corredato della sottostante documentazione

A. DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rinnovo di concessione in scadenza, entro i 90 giorni antecedenti la scadenza del titolo, il titolare del medesimo deve inoltrare alla regione specifica istanza utilizzando l'apposito Modello D2 previsto dal Ministero.
2. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il non avere procedimenti penali in corso nonché debiti verso l'Erario;
 - documentazione amministrativa (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, qualora pertinenti; per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimento), nel caso di variazioni intervenute rispetto all'atto originario;

inoltre,



- in caso di mancate modifiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'immutata situazione delle opere progettuali rispetto alla domanda iniziale;
- in caso di modifiche da apportarsi, ovvero di modifiche già approvate a seguito di procedura di cui al *titolo III. Variazioni*, in tre originali:
 - a) progetto delle opere, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 per l'area totale) completo di piante e prospetti, redatto e firmato da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale;
 - b) relazione tecnica inerente le opere, redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale, contenente la specifica dei vertici (coordinate nautiche) delimitanti l'area richiesta in concessione, il carattere (amovibile od inamovibile) delle opere da realizzare;
 - c) trasposizione su carta nautica dei vertici predetti, con coordinate geografiche (00° 00' 00") in scala WGS84 .

B. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO ALLA STRUTTURA

1. La Struttura, posta la completezza della documentazione prodotta, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione prevista, provvede alla fase istruttoria, dandone debita comunicazione all'interessato, tramite raccomandata A/R.
2. In caso di istruttoria positiva, la Struttura, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, porta a conoscenza del richiedente l'importo del canone dovuto, nonché della polizza fidejussoria da stipulare in favore della Regione, in sostituzione della precedente polizza, che verrà svincolata a seguito di sottoscrizione di atto di rinnovo.

C. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Ai fini della sottoscrizione dell'atto di rinnovo, vigono in capo al richiedente gli stessi obblighi esplicitati al titolo II, paragrafo F.
2. Ai fini del perfezionamento dell'atto, valgono le disposizioni di cui al titolo II, paragrafo G.
3. Vigono in capo al titolare di atto di rinnovo gli stessi obblighi esplicitati al titolo II, paragrafo H, per quanto applicabili.

VII. MANCATO RINNOVO

1. Il titolare di concessione scaduta deve provvedere a demolire le opere eseguite e rimettere lo specchio acqueo nel pristino stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza della detta concessione, salvo proroga.
2. Nel caso lo stesso non provveda, interviene la Regione, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente, imputandole in prima istanza alla polizza fidejussoria presentata per la stipula dell'atto concessorio.
3. È facoltà della Regione disporre delle opere pertinenti una concessione venuta a scadenza, per la riconversione a zone di mare attrezzate, sottoposte a tutela, volte all'incremento delle risorse aliutiche e alla valorizzazione dell'economia ittica. Dette zone potranno essere inoltre destinate ad attività collegate alla pesca sportiva, alla pesca professionale, ad attività subacquee.



VIII. SUB-INGRESSO NEL GODIMENTO DI CONCESSIONE

1. Nel caso di subingresso si applicano i criteri previsti dall'art. 46 del Codice della Navigazione e dall'art. 30 del relativo Regolamento di Attuazione.
2. È in ogni caso vietato il subingresso in concessioni di specchi acquei:
 - per il cui rilascio iniziale vi siano state domande concorrenti, nel caso in cui il subentrante non possieda gli stessi requisiti che hanno determinato l'assegnazione dell'area, secondo i criteri di cui al *paragrafo D, titolo II* del presente atto;
 - prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di rilascio della concessione originaria.



**A. DOCUMENTAZIONE**

1. Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione deve produrre apposita istanza su Modello D4 (in corso di approvazione da parte del Ministero) alla Regione, allegando la seguente documentazione:

- a firma del subentrante, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente:
 - la volontà di non apportare modifiche alla concessione in essere;
 - il non aver procedimenti penali in corso né debiti verso l'Erario;
- documentazione amministrativa del subentrante (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, qualora pertinenti; per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimento);
- a firma congiunta del concessionario cedente e del subentrante, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà delle parti al subingresso, nonché la volontà di cessione dei diritti e di assunzione degli obblighi insistenti sull'area oggetto di concessione, con esplicitazione dell'obbligazione solidale anche per gli oneri pregressi, eventualmente gravanti sul concessionario da sostituire.

B. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO ALLA STRUTTURA

1. La Struttura provvede all'esame istruttorio entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui sopra, comunicandone l'esito agli interessati tramite raccomandata A/R.
2. In caso di istruttoria positiva, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, porta a conoscenza del subentrante l'importo del canone dovuto, nonché della polizza fidejussoria, da contrarre in favore della Regione, in sostituzione della preesistente polizza, contratta dal cedente, che verrà svincolata a seguito di adozione atto di subentro.

C. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Ai fini dell'adozione dell'atto di subingresso, tramite atto *ad hoc* della Struttura, a tutti gli effetti integrativo della concessione originaria, vigono in capo al subentrante gli stessi obblighi esplicitati al *titolo II, paragrafo F*.
2. Ai fini dell'adozione dell'atto, valgono le disposizioni procedurali di cui al titolo II, paragrafo G.
3. Perfezionato il subingresso, vigono in capo al subentrante gli stessi obblighi esplicitati al *titolo II, paragrafo H*, in quanto applicabili.

IX. AFFIDAMENTO TEMPORANEO

1. L'affidamento temporaneo ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione, in toto od in parte, può essere consentito per un periodo massimo di due anni (frazionato o continuativo), calcolato nell'arco della durata della concessione, tramite rilascio di atto *ad hoc*.

A. DOCUMENTAZIONE

1. Il concessionario che intende procedere all'affidamento temporaneamente deve produrre apposita istanza alla Struttura (Modello D6 in corso di approvazione da parte del Ministero), dando esauriente motivazione, nonché indicazione della durata dell'affidamento.



2. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del soggetto affidatario, attestante la volontà di gestire la concessione, il rispetto degli obblighi connessi all'atto concessorio, il non avere procedimenti penali in corso né debiti verso l'Erario.

B. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO ALLA STRUTTURA

1. La Struttura provvede all'esame istruttorio entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui sopra, concludendo il procedimento tramite adozione di atto *ad hoc*, comunicandone l'esito agli interessati tramite raccomandata A/R.

X. DECADENZA

Salvo quanto diversamente previsto dal presente atto, è disposta la decadenza del concessionario dal titolo concessorio in tutti i casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

XI. REVOCA

La Regione può disporre la revoca del titolo concessorio per ragioni di interesse pubblico, connesse all'uso del mare territoriale.

XII. SOSPENSIONE

1. In deroga all'obbligo di esercizio continuativo della concessione, di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, può essere assentita la sospensione temporanea dell'attività, per un periodo massimo di anni due (2) (frazionato o continuativo), calcolato nell'arco della durata della concessione, tramite rilascio di atto *ad hoc*.
2. A tal fine, il titolare di concessione deve produrre apposita istanza, documentante le ragioni alla base della richiesta sospensione, su cui la Struttura si pronuncia, tramite adozione di atto *ad hoc*, comunicandone l'esito all'interessato.

XIII. DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni vengono rilasciate per una durata di sei (6) anni solari.
2. Il rinnovo di concessione avviene per la durata di quattro (4) anni solari.
3. Gli atti di subingresso non incidono sulla durata della concessione oggetto di subingresso.
4. Le concessioni aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono essere concesse per una durata diversa da quella di cui ai comma 1 e 2, qualora il soggetto richiedente motivi circostanziatamente la necessità di una durata diversa.


XIV. POLIZZA FIDEJUSSORIA E CANONE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di attuazione del codice della Navigazione, la stipula di polizza fidejussoria, preventivamente al perfezionamento dell'atto concessorio, ha il fine garantire gli interessi erariali, oltre che essere strumento per sopperire ad eventuali spese incorrenti.

2. L'importo della polizza di cui al precedente comma è proporzionato alla superficie in concessione ed al valore dell'investimento; deve in ogni caso corrispondere al almeno dieci (10) volte il canone annuo determinato per il primo anno di concessione, in rapporto a dodici (12) mensilità.
3. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone annuo anticipato, nella misura stabilita dalla normativa vigente.

XV. NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Attuazione.





MODULISTICA

La modulistica su cui vanno presentate (in bollo) le domande è stata approvata con decreto n. 68 del 10.02.04 dal *Ministero delle Infrastrutture e Trasporti* e pubblicata sulla G.U. n. 89 del 16.04.04 .

Il modello di domanda da utilizzare varia a seconda dei casi, come di seguito rappresentato:

- 1) domanda di nuova concessione: **MODELLO D1**
- 2) domanda di rinnovo di concessione: **MODELLO D2**
- 3) domanda di variazione al contenuto della concessione: **MODELLO D3**
- 4) domanda di subingresso: **MODELLO D4** (in corso di approvazione)
- 5) domanda di anticipata occupazione: **MODELLO D5** (in corso di approvazione)
- 6) domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione: **MODELLO D6** (in corso di approvazione)
- 7) domanda avente ad oggetto l'esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo: **MODELLO D7** (in corso di approvazione)
- 8) domanda di rinuncia: **MODELLO D8** (in corso di approvazione).

Tali domande possono essere scaricate dal sito del Ministero dei Trasporti oppure dal sito dell'ufficio Pesca della Regione:

- www.trasporti.gov.it = S.I.D. sistema informativo demanio marittimo
- www.pesca.marche.it = concessioni demaniali


L'Ufficio Pesca regionale si sta attrezzando per una gestione informatizzata delle procedure di acquisizione delle domande come previsto dal S.I.D. e quindi quanto prima sul suindicato sito saranno esplicitate tutte le informazioni utili in tal senso.





NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI CANONI DEMANIALI

- **Art. 48 del T.U.** delle leggi sulla pesca – approvato con **regio decreto 8 ottobre 1931 n.1604** e s.m.i .
- **L. 41/82** - art. 27 ter - ribadente l’equiparazione dei canoni tra soggetti cooperativi e non
- **il D.I. 15 novembre 1995 n.595** - regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.
- **D.M. 19 luglio 1989** – nuovi criteri per la determinazione dei canoni demaniali.
- **D.Lgs 26 maggio 2004 n. 154** – abrogante, tra l’altro, l’art. 27 ter della L.41/82.
- **DGR n. 1150 del 09.10.06** - definizione dei criteri direttivi in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti la quantificazione dei canoni demaniali marittimi.
- art. 4-quater **D.L. 3 novembre 2008, n. 171** coordinato con la **legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205** - «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare».
- **D.L. 30 dicembre 2008 n. 207** – art. 22 – abrogazione art. 4-quater della L.205/08





**REGIONE
MARCHE**



**Giunta Regionale
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca
PF Pesca e Zootecnia**

Distribuzione gratuita